SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 220**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 18 settembre 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 17 settembre 1992, n. 378.

Disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario delle operazioni a termine in valuta estera ed in obbligazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti modificazioni al trattamento tributario delle operazioni a termine in valuta estera ed in obbligazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. L'articolo 1 del testo di legge delle tasse sui contratti di borsa, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — I contratti di borsa sono soggetti ad una tassa speciale che si applica nei modi e nelle misure in seguito determinati.

Nella denominazione dei contratti di borsa, agli effetti della tassa, si intendono compresi:

a) i contratti, siano fatti in borsa o anche fuori borsa, tanto a contanti, quanto a termine, fermi, a premio o di riporto, ed ogni altro contratto conforme agli usi commerciali, di cui formino oggetto i titoli di debito dello Stato, delle province, dei comuni e di enti morali; le azioni ed obbligazioni di società, comprese le cartelle degli istituti di credito fondiario, e in generale qualunque titolo di analoga natura, sia nazionale, sia estero, siano o no quotati in borsa;

b) le compre-vendite a termine di valori in moneta o verghe, siano fatte in borsa o anche fuori borsa;

c) le compre-vendite, a termine, di derrate e merci, stipulate secondo gli usi di borsa, in borsa o anche fuori, purché in questo caso vi sia l'intervento di uno o più mediatori iscritti. Non sono comprese nella presente disposizione le operazioni di sconto di cambiali.

La tassa si applica anche ai contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto i titoli e i valori di cui alle lettere *a)* e *b)* del secondo comma, nonché le quote di partecipazione in società di ogni tipo, conclusi per atto pubblico o scrittura privata o comunque in altro modo non conforme agli usi di borsa, esclusi quelli soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale e quelli riguardanti trasferimenti effettuati fra soggetti, società od enti, tra i quali esista un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 3), del codice civile, o fra società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi delle predette disposizioni, da un medesimo soggetto. Le quote di partecipazione in enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali sono assimilate a quelle di partecipazione in società. Sono esenti dalla tassa le transazioni fatte con non residenti. Sono altresì esenti le negoziazioni e i trasferimenti dei contratti trattati nel mercato dei contratti uniformi a termine relativi a titoli di Stato, di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1.».

2. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, modificato dal comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, è sostituito dal seguente:

«1. La tabella allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dal decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477, è sostituita dalla seguente:

TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI DI TRASFERIMENTO DI TITOLI O VALORI (*)

	Per ogni 100.000 o frazione di L. 100.000
a) Conclusi direttamente tra i contraenti o con l'intervento di soggetti diversi da quelli di cui alle lettere *b)* e *c)*:	
azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	140
valori in moneta o verghe (**) . . .	100
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni	16
b) Conclusi direttamente tra banchieri e privati, o con l'intervento di agenti di cambio o banche iscritte all'albo di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito dalla legge 20 aprile 1933, n. 504, o commissionarie di borsa o società di intermediazione mobiliare:	
azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	50
valori in moneta o verghe (**) . . .	90
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni	9 (***)

	Per ogni 100.000 o frazione di L. 100.000
	—
c) Conclusi tra agenti di cambio o società di intermediazione mobiliare:	
azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	12
valori in moneta o verghe (**) . . .	40
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni	9 (***)

(*) L'importo minimo della tassa per ogni contratto è stabilito in L. 2.500, salvo che per quelli di cui alla lettera *c)* aventi ad oggetto azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo per i quali l'importo è stabilito in L. 3.000. Sono esenti dalla tassa i contratti di importo non superiore a L. 400.000.

(**) Sono esenti i contratti per contanti.

(***) L'imposta dovuta non può superare l'importo di L. 1.800.000.».

Art. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserita, dopo la lettera *b*), la seguente:

«*b*-bis) i proventi derivanti dalle cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari; essi sono costituiti dalla differenza tra il corrispettivo globale della cessione e quello dell'acquisto se l'acquisto è contestuale alla stipula del contratto a termine, e, negli altri casi, dalla differenza tra il corrispettivo globale della cessione e il valore di mercato del titolo alla data della stipula del contratto a termine. Per le obbligazioni da chiunque emesse all'estero si adotta il cambio del giorno della stipula del contratto a termine. Il valore di mercato deve essere documentato a cura del venditore: in mancanza, i proventi sono determinati in misura pari al 25 per cento su base annua applicato al corrispettivo globale della cessione. Dal corrispettivo globale della cessione si deducono i redditi maturati nel periodo di valenza del contratto, soggetti alla ritenuta alla fonte ai sensi del comma primo dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».

2. Sui proventi di cui alla lettera *b*-bis) dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se percepiti da soggetti diversi da quelli che subiscono la ritenuta alla fonte a titolo d'acconto sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari, i soggetti indicati nel comma primo dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono in qualità di acquirenti nelle cessioni, operano una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, e contestualmente rilasciano apposita certificazione all'interessato; non si applica il terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, limitatamente agli interessi, premi e altri frutti maturati nel periodo di valenza di contratto. I proventi di cui alla lettera *b*-bis) dell'articolo 41 del citato testo unico delle imposte sui redditi, se derivano da cessioni a soggetti non residenti, sono considerati redditi di fonte estera ai fini dell'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

Art. 3.

1. All'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserita, dopo la lettera *c*-bis, la seguente:

«*c*-ter) le plusvalenze realizzate mediante cessioni a termine di valute estere; esse sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo della cessione e quello dell'acquisto della valuta ceduta, se l'acquisto è contestuale alla stipula del contratto a termine, e, negli altri casi, dalla differenza tra il corrispettivo della cessione e il valore della valuta ceduta, al cambio vigente alla data della stipula del contratto.».

2. I soggetti indicati nel comma primo dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono in qualità di acquirenti nelle cessioni a termine di valute estere, operano una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, sulle plusvalenze di cui alla lettera *c*-ter) dell'articolo 81 del citato testo unico delle imposte sui redditi.

3. Le plusvalenze indicate alla lettera *c*-ter) dell'articolo 81 del citato testo unico delle imposte sui redditi, se derivanti da cessioni a soggetti non residenti, sono considerate redditi di fonte estera ai fini dell'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, si applicano anche agli acquisti e alle vendite di valute estere.

Art. 4.

1. Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 si applicano sui contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BARUCCI, *Ministro del tesoro*
GORIA, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0422

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Villaputzu.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Villaputzu (Cagliari), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Cagliari n. 629/1° Sett. del 23 giugno 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Villaputzu (Cagliari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Nicolò Marchetti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Villaputzu (Cagliari) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 23 aprile 1992, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace si provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 3, 9 e 19 giugno 1992 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Cagliari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Villaputzu (Cagliari) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Nicolò Marchetti.

Roma, 2 settembre 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A4256

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Soave.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Soave (Verona), a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Verona numero 236.13.12/Gab. del 23 luglio 1992 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Soave (Verona) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Piergiuseppe Canero è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Soave (Verona) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici consiglieri in data 20 luglio 1992.

Il prefetto di Verona, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2), dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto consesso, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Soave (Verona) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Piergiuseppe Canero.

Roma, 2 settembre 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A4257

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Marciana Marina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Marciana Marina (Livorno), a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Livorno n. 0283.13.12 Gab. del 27 luglio 1992 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Marciana Marina (Livorno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Matteo Borgosano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Marciana Marina (Livorno) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da otto consiglieri.

Il prefetto di Livorno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2), dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto comune, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Marciana Marina (Livorno) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Matteo Borgosano.

Roma, 2 settembre 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A4258

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di S. Marcello Pistoiese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di S. Marcello Pistoiese (Pistoia), a seguito delle dimissioni di quattro assessori che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Pistoia numero 1537/13.1/Gab. del 28 luglio 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di S. Marcello Pistoiese (Pistoia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Cicchetti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di S. Marcello Pistoiese (Pistoia) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate in tempi diversi da quattro assessori, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 2 e 25 giugno, 21, 23 e 26 luglio 1992 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Pistoia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di S. Marcello Pistoiese (Pistoia) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Cicchetti.

Roma, 2 settembre 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A4259

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Scorrano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Scorrano (Lecce), a seguito delle dimissioni del sindaco, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Lecce n. 2822/13.1.Gab. del 14 luglio 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Scorrano (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Alfonso Magnatta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Scorrano (Lecce) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 13 maggio 1992, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente: infatti, le sedute del 29 maggio, 18 giugno, 8 e 11 luglio 1992 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Scorrano (Lecce) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Alfonso Magnatta.

Roma, 2 settembre 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A4260

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Leverano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Leverano (Lecce), a seguito delle dimissioni del sindaco, che ha comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Lecce n. 2608/13.1.Gab. del 28 luglio 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Leverano (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Beniamino Margiotta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Leverano (Lecce), si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 28 maggio 1992, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente: infatti, le sedute del 5 giugno, 24 e 26 luglio 1992 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Leverano (Lecce) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Beniamino Margiotta.

Roma, 2 settembre 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A4261

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 aprile 1992, n. 379.

Regolamento recante applicazione del regolamento CEE n. 3842 del Consiglio del 1° dicembre 1986 che fissa le misure intese a vietare l'immissione in libera pratica di merci contraffatte ed a scoraggiarne il commercio internazionale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 35 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, che integra le disposizioni per l'applicazione del regolamento CEE 1° dicembre 1986, n. 3842/86, del Consiglio;

Visto il predetto regolamento CEE n. 3842/86, che fissa le misure intese a vietare l'immissione in libera pratica di merci contraffatte ed a scoraggiarne il commercio internazionale;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, aprovato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che l'art. 35, comma 6, della citata legge 29 dicembre 1990, n. 428, prevede l'emanazione di ulteriori disposizioni anche al fine della verifica e dell'eventuale accertamento della contraffazione delle merci dichiarate per la immissione in libera pratica;

Considerato, peraltro, che le disposizioni specifiche del trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, non conferiscono alle istituzioni della Comunità il potere di adottare tutte le disposizioni necessarie a tale scopo e considerata la necessità di integrare le disposizioni comunitarie cui devono essere soggette le merci riconosciute contraffatte;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 25 luglio 1991 ed in quella del 21 novembre 1991;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 (nota n. 151/5310 del 21 aprile 1992);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La richiesta di cui all'art. 3 del regolamento CEE 1° dicembre 1986, n. 3842/86 del Consiglio, volta ad assicurare l'intervento della dogana per vietare l'immissione in libera pratica di merci contraffatte, da presentare alla Direzione generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, deve contenere:

a) il nome, il cognome, il domicilio del richiedente ovvero, se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede sociale;

b) la descrizione, come risulta registrata presso gli organi competenti, del marchio che si intende tutelare, di cui il richiedente è titolare ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *b)*, del regolamento CEE n. 3842/86, con l'indicazione della posizione tariffaria delle relative merci;

c) la descrizione del marchio contraffatto;

d) la denominazione commerciale delle merci recanti il marchio contraffatto e, ove possibile, l'indicazione della loro posizione tariffaria, dell'origine e provenienza;

e) l'indicazione della dogana o delle dogane presso cui le merci potranno essere dichiarate per l'immissione in libera pratica;

f) il periodo per il quale è richiesto l'intervento della dogana; tale periodo, anche se prorogato, non può essere superiore a sei mesi.

2. La richiesta deve essere corredata di:

a) un documento attestante che il richiedente è titolare del marchio ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *b)* del regolamento CEE n. 3842/86;

b) una dichiarazione con la quale il richiedente si assume la responsabilità civile per gli eventuali danni arrecati all'importatore o a terzi dal provvedimento di sospensione di cui all'art. 5 del regolamento CEE n. 3842/86, e si impegna a costituire una cauzione a parziale copertura di tali danni, secondo le modalità previste dall'art. 2, comma 2, del presente regolamento;

c) ricevuta del versamento effettuato sul capitolo di bilancio del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, appositamente istituito, a titolo di spese per la procedura di sospensione dell'immissione in libera pratica in base alle tabelle approvate annualmente con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro.

3. Qualora il marchio non risulti più validamente registrato, il titolare di esso deve informare la Direzione generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

Art. 2.

1. Sulla richiesta di cui al precedente articolo decide, con procedura d'urgenza e con provvedimento motivato da notificare all'interessato, la Direzione generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, sentito, ove ritenuto necessario, il parere dell'apposito comitato da istituire ai sensi dell'art. 35 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

2. La risoluzione di accoglimento determina anche l'ammontare della cauzione che il richiedente dovrà costituire entro tre giorni lavorativi, esclusi il sabato e le festività, presso la dogana di Roma I, a parziale copertura degli eventuali danni di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, del presente regolamento per un importo pari al dieci per cento del valore della merce recante il marchio segnalato come contraffatto; se tale valore non è noto, la cauzione sarà di lire cinque milioni, da integrare, eventualmente, appena accertata l'entità del valore, fino ad una cifra pari al dieci per cento del valore della merce.

3. L'obbligo di prestare la garanzia può essere assolto anche mediante accensione di apposita polizza assicurativa o fidejussione bancaria, di gradimento del ricevitore capo della dogana predetta.

4. La risoluzione di cui al comma 2 del presente articolo, completa della necessaria documentazione, viene trasmessa lo stesso giorno via telefax alla competente circoscrizione doganale, anche tramite il compartimento doganale, che, nel rispetto delle vigenti norme, provvede all'esercizio della vigilanza delle merci oggetto della risoluzione stessa.

5. Le merci, per le quali è disposta la specifica vigilanza, se dichiarate per l'immissione in libera pratica, dovranno essere verificate dalla dogana competente e, ove necessario, ai fini dell'accertamento della contraffazione, su tali merci potranno prelevarsi campioni per l'analisi o l'esame tecnico. La predetta dogana inviterà il richiedente a prendere visione delle merci stesse.

6. La dogana, qualora constati l'esatta o la sostanziale corrispondenza del marchio su di esse apposto con quello di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, del presente regolamento, sospende la procedura d'immissione in libera pratica per un periodo di dieci giorni lavorativi, trascorso il quale, senza che ad essa venga data formale notizia che il richiedente abbia proposto ricorso alla competente autorità giudiziaria o che quest'ultima abbia adottato misure conservative, procede allo svincolo delle merci.

7. Ove, a seguito del riscontro effettuato ai sensi del comma 6 del presente articolo, dovessero emergere atti o fatti penalmente rilevanti, riconducibili ad una delle ipotesi di violazioni previste dalle disposizioni vigenti in relazione all'introduzione nel territorio dello Stato di merci con segni falsi, contraffatti ed alterati, deve essere compilato il processo verbale di cui al secondo comma dell'art. 325 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Art. 3.

1. Colui che abbia ottenuto la sospensione dell'immissione delle merci in libera pratica, segnalate come contraffatte, è tenuto a corrispondere le eventuali spese sostenute per il loro necessario immagazzinamento.

2. Qualora il richiedente abbia abbandonato l'azione intrapresa, ovvero abbia agito infondatamente, le spese di magazzinaggio di cui al comma precedente nonché le spese di procedura della sospensione di cui all'art. 1, comma 2, lettera *c)*, del presente regolamento, restano a suo totale carico.

Art. 4.

1. Il capo della circoscrizione doganale adotta, ove necessario, ai sensi dell'art. 133, comma primo, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le misure per la distribuzione, sotto vigilanza doganale, delle merci riconosciute come contraffatte.

2. Le merci, di cui al comma precedente, ove non si renda necessaria la loro distruzione, possono formare oggetto di donazione ad enti assistenziali, previa eliminazione dei marchi apposti indebitamente sulle merci stesse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 aprile 1992

Il Ministro: FORMICA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1992
Registro n. 51 Finanze, foglio n. 389

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il regolamento CEE n. 3842/86 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 357 del 18 dicembre 1986. Con regolamento CEE n. 3077/87 della Commissione del 14 ottobre 1987 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 291 del 15 ottobre 1987) sono state stabilite le disposizioni di applicazione del regolamento dianzi citato.

Nota alle premesse:

— Il testo dell'art. 35 della legge n. 428/1990 (Legge comunitaria per il 1990) è il seguente:

«Art. 35 *(Applicazione del regolamento CEE n. 3852/86 del Consiglio sulle merci contraffatte).* — 1. Per l'applicazione del regolamento CEE n. 3842/86 del Consiglio, che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica di merci contraffatte, le disposizioni del regolamento medesimo sono integrate dalle disposizioni di cui al presente articolo.

2. Competente a ricevere le domande di sospensione dell'immissione in libera pratica di merci contraffatte, ai sensi del citato regolamento, è la Direzione generale delle dogane e imposte indirette del Ministero delle finanze, che provvede sentito, ove necessario, un apposito comitato istituito a norma del comma 3.

3. Il Comitato è composto da tre funzionari del Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette, di cui uno con qualifica non inferiore a dirigente superiore, che lo presiede, e da tre funzionari designati, rispettivamente, dai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.

4. La decisione di accoglimento è trasmessa alle dogane indicate nella domanda, che la eseguono con le forme e modalità previste dal predetto regolamento; trascorsi dieci giorni lavorativi dalla sospensione dell'immissione in libera pratica, le merci vengono comunque svincolate se la dogana non riceve formale comunicazione dell'avvenuta presentazione del ricorso di merito alla competente autorità giudiziaria o di misure conservative da questa adottate.

5. Il richiedente è responsabile per ogni eventuale danno arrecato all'importatore e a terzi ed è tenuto a prestare cauzioni a parziale copertura dei danni medesimi. È altresì tenuto ad anticipare le spese di procedura ed a corrispondere le eventuali spese di magazzinaggio.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze emana, con proprio decreto, le opportune, ulteriori disposizioni per l'applicazione delle norme del citato regolamento e delle norme di cui al presente articolo, anche al fine della verifica e dell'eventuale accertamento della contraffazione delle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica».

— Per il regolamento CEE n. 3842/86 si veda in nota al titolo.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Si trascrive, nell'ordine, il testo delle disposizioni del regolamento CEE n. 3842/86 alle quali il presente articolo fa rinvio:

«Art. 1, comma 2, lettera *b)*. — 2. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a) (omissis);

b) titolare del marchio: il titolare del marchio di fabbrica o di commercio e qualsiasi altra persona autorizzata a usare detto marchio o il loro rappresentante».

«Art. 3. — 1. In ogni Stato membro il titolare del marchio può presentare una richiesta scritta alle autorità competenti perché le autorità doganali rifiutino lo svincolo della merce contraffatta dichiarata per l'immissione in libera pratica in questo Stato membro, qualora egli abbia fondate ragioni di sospettare che si progetti l'importazione di tali merci contraffatte nello stesso Stato membro.

2. La richiesta di cui al paragrafo 1 deve contenere tutte le informazioni utili di cui dispone il titolare del marchio per consentire alle autorità competenti di deliberare sulla domanda con piena cognizione di causa, in particolare deve contenere una descrizione delle merci sufficientemente precisa per consentire alle autorità doganali di riconoscerle. La richiesta deve essere corredata di un documento che dimostri che il richiedente è il titolare del marchio per le merci in questione.

La richiesta deve indicare il periodo in cui è richiesto l'intervento delle autorità doganali.

Si può esigere dal richiedente una somma destinata a coprire le spese amministrative occasionate dal disbrigo della richiesta.

3. L'autorità a cui è rivolta una richiesta redatta conformemente al paragrafo 2 delibera sulla richiesta stessa e ne informa per iscritto il richiedente.

Qualora essa accolga la richiesta, essa fissa il periodo durante il quale le autorità doganali possono intervenire. Tale periodo può essere prorogato, su richiesta del titolare del marchio, dall'autorità che ha preso la decisione iniziale.

Gli Stati membri possono esigere che il titolare del marchio costituisca, allorché la sua richiesta sia stata accolta o la concessione dello svincolo sia sospesa per una spedizione di merci in applicazione dell'art. 5, paragrafo 1, una garanzia destinata a coprire la sua eventuale responsabilità nei confronti dell'importatore qualora la procedura avviata in applicazione dell'art. 5, paragrafo 1, non sia più proseguita a causa di un atto o di un'omissione del titolare del marchio o qualora venga successivamente stabilito che le merci in questione non sono merci contraffatte.

Il titolare del marchio deve informare l'autorità di cui al paragrafo 1, qualora il marchio non sia più validamente registrato.

L'autorità competente può altresì esigere che il richiedente sia tenuto al pagamento delle spese occasionate dal mantenimento delle merci sotto controllo doganale in applicazione dell'art. 5 o dal fatto di aver avviato un'azione in giustizia in cui il titolare del marchio non sia parte, e a costituire una garanzia per assicurare il pagamento di tale importo.

4. Gli Stati membri possono designare le stesse autorità doganali come autorità competenti per deliberare sulla domanda di cui al presente articolo».

«Art. 5. — 1. L'ufficio doganale a cui è stata trasmessa, in applicazione dell'art. 4, la decisione che dà seguito alla richiesta del titolare del marchio sospende la concessione dello svincolo, se constata, eventualmente previa consultazione del richiedente, che talune merci, dichiarate per l'immissione in libera pratica, corrispondono alla descrizione delle merci contraffatte contenuta nella decisione. Esso ne informa il dichiarante nonché l'autorità che ha deliberato sulla richiesta. L'ufficio doganale o l'autorità summenzionata informa inoltre il richiedente in merito a detta misura. Durante l'esame delle merci, l'ufficio doganale può procedere a prelievi di campioni per facilitare l'espletamento della procedura.

2. Le disposizioni vigenti nello Stato membro sul cui territorio le merci sono state dichiarate per l'immissione in libera pratica sono applicabili:

a) per adire l'autorità competente a deliberare sul merito e per informarne immediantamente l'ufficio doganale di cui al paragrafo 1, a meno che detto ufficio non abbia proceduto lui a detto atto;

b) per elaborare la decisione che detta autorità dovrà prendere. I criteri da seguire per prendere questa decisione sono gli stessi che servono per stabilire se merci prodotte nello Stato membro interessato violano i diritti del titolare del marchio. Le decisioni adottate dalla competente autorità devono essere motivate».

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 35 della legge n. 428/1990 si veda in nota al titolo.

— L'art. 325 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, è così formulato:

«Art. 325 (*Processo verbale per violazioni accertate negli spazi doganali*). — La compilazione del processo verbale per le violazioni del presente testo unico accertate entro gli spazi doganali spetta esclusivamente al funzionario dell'amministrazione doganale all'uopo delegato, anche su rapporto verbale o scritto degli altri organi della polizia giudiziaria.

Questa disposizione si osserva altresì per le violazioni delle disposizioni di ogni altra legge nei casi in cui l'applicazione di essa è demandata alle dogane.

Il processo verbale, oltre a quanto è prescritto dal codice di procedura penale, deve contenere le indicazioni relative alla qualità, quantità ed al valore delle merci; alla presa in consegna delle cose sequestrate di cui all'art. 333; alla classificazione doganale delle merci soggette a tributo; all'ammontare dei diritti dovuti, nonché delle multe, delle ammende e delle pene pecuniarie stabilite dalla legge per le violazioni accertate.

Il processo verbale è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale ovvero all'intendente di finanza rispettivamente competenti per il procedimento penale o per quello relativo all'applicazione della pena pecuniaria, salvo che la violazione sia estinta, a seconda dei casi, ai sensi dell'art. 334 o per oblazione od a norma dell'art. 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4».

Nota all'art. 4:

— L'art. 135, primo comma, lettera *c)*, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, è così formulato:

«Il capo della circoscrizione doganale può autorizzare la rispedizione all'estero o la distruzione sotto vigilanza doganale di merci definitivamente importate quando ne sia fatta richiesta dall'intestatario della relativa bolletta o dal suo rappresentante e purché ricorra una delle seguenti circostanze, accertata successivamente all'operazione stessa:

a)-b) (*omissis*);

c) quando sopravvenute disposizioni vietino l'utilizzazione della merce o ne limitino notevolmente la disponibilità».

92G0421

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 9 settembre 1992.

Rimozione dalle cariche di alcuni consiglieri della provincia di Reggio Calabria.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che i signori Francesco Libri, Alfredo Palumbo, Vincenzo Gallizzi, Michele Furfaro, Francesco Cuzzola sono stati eletti consiglieri della provincia di Reggio Calabria nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990;

Visto che a carico dei predetti risultano numerose pendenze attestate dai certificati rilasciati dai competenti uffici giudiziari ed, in particolare, a carico di Francesco Libri, presidente dell'amministrazione provinciale, e di due consiglieri, Vincenzo Gallizzi e Michele Furfaro risulta una condanna a due anni e sei mesi di reclusione erogata dal locale tribunale in ordine al reato di cui al secondo comma dell'art. 323 del codice penale (pena condonata);

Visto che a carico di Francesco Cuzzola risulta pendente presso il tribunale di Reggio Calabria un procedimento per il delitto previsto dall'art. 314 del codice penale e, presso il GIP di Reggio Calabria, un altro procedimento per il delitto di cui all'art. 323, secondo comma, del codice penale;

Visto, inoltre, che agli atti della procura della Repubblica di Locri, lo stesso Cuzzola risulta imputato del reato di cui all'art. 479 del codice penale e, in tre distinti procedimenti, del delitto previsto dall'art. 324 del codice penale;

Considerato che numerose pendenze, nonché otto condanne definitive per assegni a vuoto, sono pure riscontrabili a carico di Alfredo Palumbo, vice presidente dell'amministrazione provinciale;

Ritenuto, pertanto, che le gravi e persistenti violazioni di legge compiute dai predetti amministratori inducono ad individuare negli stessi una spiccata propensione a delinquere ed un uso delle pubbliche funzioni ricoperte del tutto estraneo alla finalità del civico interesse, con discredito degli organi democratici elettivi;

Constatato che per la tipologia dei reati ascritti l'espletamento delle cariche elettive ricoperte è incompatibile con la funzione rappresentativa della comunità locale, con possibili conseguenze sul mantenimento dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione dei sopra citati amministratori;

Visto il decreto del prefetto di Reggio Calabria del 19 agosto 1992 con il quale i predetti sono stati sospesi dalle cariche elettive;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

I signori Francesco Libri, Alfredo Palumbo, Vincenzo Gallizzi, Michele Furfaro, Francesco Cuzzola sono rimossi dalle cariche elettive ricoperte nella provincia di Reggio Calabria.

Roma, 9 settembre 1992

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

I signori Francesco Libri, Alfredo Palumbo, Vincenzo Gallizzi, Michele Furfaro e Francesco Cuzzola sono stati eletti consiglieri della provincia di Reggio Calabria nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990.

I primi due rivestono rispettivamente la carica di presidente e vice presidente dell'amministrazione provinciale stessa.

A carico dei predetti risultano emerse numerose pendenze attestate dai certificati rilasciati dai competenti uffici giudiziari.

In particolare a carico del presidente, Francesco Libri, e di due consiglieri, Vincenzo Gallizzi e Michele Furfaro, risulta una condanna a due anni e sei mesi di reclusione erogata dal locale tribunale in ordine al reato di cui al secondo comma dell'art. 323 del codice penale (pena condonata):

Per uguale periodo ai predetti tre amministratori è stata anche comminata la misura accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici (anch'essa sospesa).

Inoltre risultano numerose pendenze per reati contro la pubblica amministrazione commessi nell'esercizio delle funzioni di pubblico ufficiale.

A carico di Francesco Cuzzola risulta pendente presso il tribunale di Reggio Calabria un procedimento per il delitto previsto dall'art. 314 del codice penale e, presso il GIP di Reggio Calabria, un altro procedimento per il delitto di cui all'art. 323, secondo comma, del codice penale. Inoltre, agli atti della procura della Repubblica di Locri, lo stesso risulta imputato del reato di cui all'art. 479 del codice penale e, in tre distinti procedimenti, del delitto previsto dall'art. 324 del codice penale.

Numerose pendenze, nonché otto condanne definitive per assegni a vuoto, sono pure riscontrabili a carico di Alfredo Palumbo, la cui posizione, inoltre, è in atto, all'esame del locale tribunale della libertà a cui ha fatto ricorso il p.m. contro la decisione del GIP del tribunale di Reggio Calabria di non applicare nei suoi confronti la misura di custodia cautelare, a seguito di richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla locale procura della Repubblica per il reato di abuso innominato in atti di ufficio.

In relazione alla particolare gravità dei reati ascritti ai predetti amministratori si rende opportuno provvedere con urgenza ad eliminare il potenziale inquinamento nella vita amministrativa e democratica dell'ente pubblico, la cui funzione rappresentativa della comunità locale è assolutamente incompatibile con la permanenza in seno all'amministrazione di soggetti imputati di gravi e persistenti violazioni di legge perpetrate nell'espletamento delle funzioni proprie delle cariche ricoperte.

Il prefetto di Reggio Calabria, accertato nella fattispecie il verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la rimozione degli amministratori in parola, in quanto autori di gravi e persistenti violazioni di legge che, per la loro tipologia possono costituire pregiudizio per il mantenimento dell'ordine pubblico, ha formulato, con rapporto in data 19 agosto 1992, proposta per la adozione della suddetta misura di rigore e, con decreto in pari data, ha disposto la sospensione degli amministratori in parola dalle rispettive funzioni.

Tutto ciò premesso si ritiene che ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione dei signori Francesco Libri, Alfredo Palumbo, Vincenzo Gallizzi, Michele Furfaro e Francesco Cuzzola, essendosi verificata una delle ipotesi disciplinate dal citato art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione dei suddetti amministratori.

Roma, 9 settembre 1992

Il direttore generale: MALPICA

92A4262

DECRETO 10 settembre 1992.

Rimozione di un consigliere e sindaco del comune di Cardeto dalle rispettive cariche.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Giuseppe Rodà è stato eletto consigliere del comune di Cardeto (Reggio Calabria) nelle consultazioni amministrative dell'11 dicembre 1988 e sindaco dello stesso ente in data 22 gennaio 1989;

Rilevato che a carico del Rodà risultano numerosi procedimenti penali per reati contro la pubblica amministrazione commessi nell'esercizio delle funzioni, nonché una condanna in primo grado per il reato di cui all'art. 328 del codice penale;

Considerato che le ripetute violazioni di legge si pongono particolarmente in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui l'amministratore è preposto, e che la posizione processuale penale del sig. Giuseppe Rodà è incompatibile con le esigenze poste a garanzia del decoro, della dignità e del prestigio richiesti dalle cariche di consigliere comunale e sindaco nonché dalla funzione di ufficiale di Governo;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del predetto amministratore dalle cariche di consigliere e sindaco del comune di Cardeto;

Visto il decreto del prefetto di Reggio Calabria n. 3518/91/Gab. del 6 agosto 1992;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, ai sensi del quale il presente atto amministrativo, non rientrando nell'elencazione tassativa degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente art. 1, va emanato ora con decreto del Ministro competente a formulare la proposta, sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge stessa;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Rodà è rimosso dalle cariche di consigliere e sindaco del comune di Cardeto (Reggio Calabria).

Roma, 10 settembre 1992

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Giuseppe Rodà è stato eletto consigliere del comune di Cardeto (Reggio Calabria) nelle consultazioni amministrative dell'11 dicembre 1988 e ricopre la carica di sindaco dello stesso ente dal 22 gennaio 1989.

A carico del predetto amministratore figurano numerosi procedimenti e pendenze penali per reati contro la pubblica amministrazione commessi nell'esercizio delle funzioni, nonché una condanna in primo grado per il reato di cui all'art. 328 del codice penale.

Da quanto sopra emerge una particolare propensione ad operare al di fuori del contesto normativo, che si pone particolarmente in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il sig. Giuseppe Rodà è preposto, nonché con le esigenze poste a garanzia del decoro, della dignità e del prestigio delle cariche di consigliere comunale e sindaco.

La persistenza di comportamenti trasgressivi delle norme vigenti risulta, peraltro, incompatibile con l'espletamento delle funzioni di ufficiale di Governo, derivanti dalla carica di sindaco ricoperta dal sig. Rodà.

Il prefetto di Reggio Calabria, accertato nella fattispecie il verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la rimozione dell'amministratore in parola per gravi e persistenti violazioni di legge, ha formulato, con rapporto in data 6 agosto 1992, n. 3518/91 Gab., proposta per l'adozione della suddetta misura di rigore e, nelle more della rimozione, in presenza di gravi e urgenti motivi di necessità, ha disposto con decreto pari numero e data la sospensione del sig. Giuseppe Rodà dalle cariche di consigliere e sindaco del comune di Cardeto.

Tutto ciò premesso si ritiene che ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione del suddetto amministratore, essendosi verificata una delle ipotesi disciplinate dal citato art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Giuseppe Rodà dalle cariche di consigliere comunale e sindaco del comune di Cardeto.

Roma, 7 settembre 1992

Il direttore generale: MALPICA

92A4263

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 7 settembre 1992.

Autorizzazione agli ospedali riuniti di Bergamo al trapianto combinato di rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dall'amministratore straordinario degli ospedali riuniti di Bergamo in data 2 ottobre 1991 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto combinato di rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico presso gli ospedali riuniti di Bergamo;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 26 marzo 1992, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 26 maggio 1992;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

Gli ospedali riuniti di Bergamo sono autorizzati al trapianto combinato di rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto combinato di rene-pancreas devono essere eseguite presso le sale operatorie del dipartimento ostetrico-pediatrico degli ospedali riuniti di Bergamo.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di rene-pancreas devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Locatelli dott. Giuseppe, primario ospedaliero della divisione di chirurgia pediatrica degli ospedali riuniti di Bergamo;

Verdelli dott. Giovanni, aiuto ospedaliero della divisione di chirurgia pediatrica degli ospedali riuniti di Bergamo;

Camozzi dott. Luca, assistente ospedaliero della divisione di chirurgia pediatrica degli ospedali riuniti di Bergamo;

Minelli dott. Luciano, assistente ospedaliero della divisione di chirurgia pediatrica degli ospedali riuniti di Bergamo.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto combinato di rene-pancreas.

Art. 6.

L'amministratore straordinario degli ospedali riuniti di Bergamo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 1992

p. *Il Ministro:* AZZOLINI

92A4203

DECRETO 7 settembre 1992.

Autorizzazione agli ospedali riuniti di Bergamo al trapianto di rene tra persone viventi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente degli ospedali riuniti di Bergamo in data 7 giugno 1991 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto del rene tra persone viventi presso gli ospedali riuniti di Bergamo;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1988. di autorizzazione agli ospedali riuniti di Bergamo al prelievo e trapianto di rene da cadavere;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 26 maggio 1992;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 26 giugno 1967, n. 458, concernente il trapianto di rene tra persone viventi;

Decreta.

Art. 1.

Gli ospedali riuniti di Bergamo sono autorizzati al trapianto di rene tra persone viventi.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto vengono eseguite presso le sale operatorie del dipartimento ostetrico-pediatrico degli ospedali riuniti di Bergamo dai seguenti sanitari:

Locatelli dott. Giuseppe, primario ospedaliero della divisione di chirurgia pediatrica degli ospedali riuniti di Bergamo;

Verdelli dott. Giovanni. aiuto della divisione di chirurgia pediatrica degli ospedali riuniti di Bergamo;

Camozzi dott. Luca, assistente della divisione di chirurgia pediatrica degli ospedali riuniti di Bergamo;

Minelli dott. Luciano, assistente della divisione di chirurgia pediatrica degli ospedali riuniti di Bergamo.

Art. 3.

Il presidente degli ospedali riuniti di Bergamo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 1992

p. *Il Ministro:* AZZOLINI

92A4204

DECRETO 7 settembre 1992.

Autorizzazione all'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano al trapianto di rene tra persone viventi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dall'amministratore straordinario dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano in data 24 ottobre 1991 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto del rene tra persone viventi presso l'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1985 di autorizzazione all'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano al prelievo e trapianto di rene da cadavere;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 23 luglio 1992;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 26 giugno 1967, n. 458, concernente il trapianto del rene tra persone viventi;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano è autorizzato al trapianto del rene tra persone viventi.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto vengono eseguite presso le sale operatorie della seconda divisione di chirurgia generale «Pizzamiglio» dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano dai seguenti sanitari:

Belli prof. Lino, primario di ruolo della seconda divisione di chirurgia generale «Pizzamiglio» dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Del Favero dott. Ernesto, aiuto corresponsabile ospedaliero di ruolo della seconda divisione di chirurgia generale «Pizzamiglio» dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Rondinara dott. Gianfranco, aiuto corresponsabile ospedaliero di ruolo della seconda divisione di chirurgia generale «Pizzamiglio» dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Zurleni dott. Francesco, aiuto corresponsabile ospedaliero di ruolo della seconda divisione di chirurgia generale «Pizzamiglio» dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Meroni dott. Adriano, aiuto corresponsabile ospedaliero di ruolo della seconda divisione di chirurgia generale «Pizzamiglio» dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Romani dott. Federico, assistente di ruolo della seconda divisione di chirurgia generale «Pizzamiglio» dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

De Carlis dott. Luciano, aiuto corresponsabile ospedaliero di ruolo della seconda divisione di chirurgia generale «Pizzamiglio» dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Sansalone dott. Cosimo Vincenzo, assistente di ruolo della seconda divisione di chirurgia generale «Pizzamiglio» dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Riolo dott. Franco, assistente di ruolo della seconda divisione di chirurgia generale «Pizzamiglio» dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano.

Art. 3.

L'amministratore straordinario dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 1992

p. *Il Ministro:* AZZOLINI

92A4205

DECRETO 8 settembre 1992.

Autorizzazione all'IRCCS ospedale S. Raffaele di Milano al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente della fondazione Centro S. Romanello del Monte Tabor in data 30 settembre 1990 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso l'IRCCS ospedale S. Raffaele di Milano;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 8 novembre 1991, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 5 marzo 1992;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione al prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, al domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'IRCCS ospedale S. Raffaele di Milano è autorizzato al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cornea devono essere eseguite presso la sala operatoria di oculistica sita al quinto piano del lotto C dell'IRCCS ospedale S. Raffaele di Milano.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cornea devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Brancato prof. Rosario, direttore della clinica oculistica dell'IRCCS ospedale S. Raffaele di Milano;

Pece dott. Alfredo, aiuto della clinica oculistica dell'IRCCS ospedale S. Raffaele di Milano;

Azzolini dott. Claudio, aiuto della clinica oculistica dell'IRCCS ospedale S. Raffaele di Milano;

Bandello dott. Francesco Maria, assistente della clinica oculistica dell'IRCCS ospedale S. Raffaele di Milano;

Pierro dott.ssa Luisa, aiuto della clinica oculistica dell'IRCCS ospedale S. Raffaele di Milano;

Scialdone dott. Antonio, aiuto della clinica oculistica dell'IRCCS ospedale S. Raffaele di Milano;

Calcagni dott. Marco, aiuto della clinica oculistica dell'IRCCS ospedale S. Raffaele di Milano.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di cornea.

Art. 6.

Il presidente della fondazione Centro S. Romanello del Monte Tabor è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 1992

p. *Il Ministro:* AZZOLINI

92A4206

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 8 luglio 1992.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato on. Luigi Farace e on. Felice Iossa.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, concernente l'attribuzione ai Sottosegretari di Stato di funzioni loro delegate dal Ministro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1973 con il quale è stato emanato il regolamento previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 giugno 1992 e 30 giugno 1992 con i quali, rispettivamente, il prof. avv. Giuseppe Guarino è stato nominato Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e gli onorevoli Luigi Farace e Felice Iossa sono stati nominati Sottosegretari di Stato;

Ritenuta l'opportunità di delegare alcune attribuzioni ai predetti Sottosegretari di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Sono riservati esclusivamente alla firma del Ministro gli atti di particolare rilevanza politica, amministrativa ed economica, le istruzioni di servizio relative a questioni di massima, gli atti ed i provvedimenti che importano direttive di ordine generale, nonché le circolari ed istruzioni a enti controllati.

Inoltre, sono riservati alla firma esclusiva del Ministro gli atti elencati nell'art. 2 del regolamento ministeriale emanato con decreto ministeriale 30 novembre 1973, citato nelle premesse, ai numeri da 1 a 20 e ai numeri 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30.

Restano in particolare riservati alla firma esclusiva del Ministro i provvedimenti in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi; di liquidazione coatta amministrativa di società fiduciarie e fiduciarie e di revisione, di nomina di commissari permanenti e di conferimento di incarichi di ispezione presso le società predette; di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria di imprese ed enti di assicurazione, di nomina di commissari *ad acta* presso le predette imprese, nonché gli altri provvedimenti di carattere sanzionatorio nei riguardi delle medesime imprese di assicurazione; sono altresì riservati alla firma esclusiva del Ministro i provvedimenti di approvazione delle tariffe e condizioni di polizza con carattere di generalità, di fusioni, di trasferimenti del portafoglio, di annullamento, revoca o modifica delle autorizzazioni

all'esercizio dell'attività assicurativa, di approvazione di piani di risanamento o finanziamento delle imprese assicurative e i provvedimenti relativi all'assegnazione ed al trasferimento di sede dei segretari generali delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Art. 2.

Al Sottosegretario di Stato on. Luigi Farace si delegano:

a) nell'ambito delle materie di competenza della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la trattazione degli affari e la firma degli atti non riservati al Ministro, nonché quelli relativi ad iscrizioni, cancellazioni, rigetto delle domande e provvedimenti disciplinari relativi all'albo nazionale degli agenti di assicurazione e all'albo nazionale dei mediatori di assicurazione e gli atti concernenti i provvedimenti relativi all'assicurazione all'estero di rischi speciali;

b) nell'ambito delle materie di competenza della Direzione generale della produzione industriale, ivi compreso il settore dell'artigianato, la trattazione degli affari e la firma degli atti non riservati al Ministro, nonché quelli relativi ai provvedimenti ministeriali di liquidazione delle provvidenze previste da leggi a favore delle imprese industriali sulla base e nei limiti dei relativi decreti di concessione, ai provvedimenti interministeriali concernenti la produzione, la etichettatura, il confezionamento di prodotti alimentari e di mangimi, alla variazione di programmi e di denominazione dei soggetti beneficiari della legge 12 agosto 1977, n. 675 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, al riconoscimento della denominazione di origine di vini e prodotti lattiero-caseari, all'approvazione dei contratti di finanziamento a valere sul fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui alla legge 7 febbraio 1982, n. 46, al controllo sulle delibere adottate dalle stazioni sperimentali dell'industria e dall'Istituto nazionale conserve alimentari;

c) la trattazione degli affari relativi al settore delle piccole e medie imprese industriali;

d) nell'ambito delle competenze della Direzione generale degli affari generali, la trattazione degli affari e la firma degli atti relativi al controllo sulle delibere in materia di personale adottate dalle stazioni sperimentali dell'industria;

e) nell'ambito delle materie di competenza della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base, la trattazione degli affari e la firma degli atti non riservati al Ministro, nonché quelli relativi ai provvedimenti ministeriali ed interministeriali di autorizzazione al commercio, all'impiego e al trasporto di materie fissili e radioattive all'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni ad uso continuo di potenza superiore a 500 KW e di quelli relativi alla elettrificazione rurale, alle autorizzazioni alla modifica ed al potenziamento di impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, ai provvedimenti con i quali viene rilasciato il previo consenso per l'autorizzazione delle linee di trasmissione di distribuzione dell'energia elettrica comunque prodotta, ai sensi dell'art. 211 del regio decreto 11 novembre 1933, n. 1775, ed ai pareri per la proroga dei termini per l'esecuzione dei programmi di metanizzazione;

f) in caso di assenza o di impedimento del Ministro, le funzioni di Presidente della giunta di cui all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, recante nuove disposizioni per la disciplina dei prezzi.

Art. 3.

Al Sottosegretario di Stato on. Felice Iossa si delegano:

a) nell'ambito delle materie di competenza della Direzione generale delle miniere e della geologia, la trattazione degli affari e la firma degli atti non riservati al Ministro, nonché quelli relativi all'occupazione di urgenza di terreni per la posa di metanodotti, al trasferimento di titolarità di quote tra società in possesso di permessi di ricerca di idrocarburi e alle rinunce a permessi di ricerca;

b) nell'ambito delle materie di competenza della Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali, la trattazione degli affari e la firma degli atti non riservati al Ministro, nonché quelli relativi al controllo sulle delibere adottate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura — sottoposte ad approvazione ministeriale ai sensi del decreto ministeriale 2 marzo 1989 — e dalle loro associazioni ed aziende speciali, le autorizzazioni allo svolgimento di manifestazioni fieristiche sul territorio nazionale;

c) nell'ambito delle materie di competenza della Direzione generale degli affari generali, la trattazione degli affari e la firma degli atti non riservati al Ministro, nonché quelli relativi al controllo sulle delibere in materia di personale adottate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e la firma dei provvedimenti di conferma in ruolo del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d) la trattazione delle vertenze attinenti a situazioni di crisi industriali connesse a programmi di riconversioni e ristrutturazioni produttive.

Art. 4.

In caso di assenza o di impedimento di uno dei Sottosegretari di Stato, a quello presente in sede è delegata indifferentemente la firma degli atti di competenza del Sottosegretario assente.

Art. 5.

I Sottosegretari di Stato sono incaricati di seguire i lavori parlamentari, sia nelle assemblee che nelle commissioni, per le materie attinenti alle competenze ad essi delegate, riferendone al Ministro.

In caso di assenza o di impedimento di uno dei Sottosegretari di Stato, quello presente in sede è incaricato di seguire detti lavori parlamentari anche per le materie attinenti alle competenze del Sottosegretario assente.

Con apposito provvedimento, si potrà, di volta in volta, delegare ai Sottosegretari di Stato la presidenza delle commissioni e dei comitati operanti nell'ambito delle attribuzioni del Ministero.

Art. 6.

Gli atti delegati ai Sottosegretari di Stato debbono essere trasmessi dalle direzioni generali al Gabinetto del Ministro che ne curerà l'inoltro ai Sottosegretari di Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 8 luglio 1992

Il Ministro: GUARINO

Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1992
Registro n. 14 Industria, foglio n. 46

92A4207

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 10 settembre 1992.

Determinazione delle dotazioni organiche dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 108-112 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 140-203 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 1989, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1989, n. 85;

Visto il decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58, concernente la soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali;

Visto l'art. 31 del decreto-legge 1° luglio 1992, n. 325;

Considerata l'opportunità di confermare per l'anno 1992 i principi indicati nel decreto interministeriale 9 febbraio 1990 ai fini della individuazione dei termini, criteri e modalità per l'attribuzione dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 58/1990;

Ritenuto di dare, nell'ambito del limite massimo individuato ai fini del pensionamento anticipato per ciascuna compagnia portuale, precedenza alle istanze presentate, nei termini previsti entro il 31 dicembre 1992, dai lavoratori e dipendenti in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3 della citata legge n. 58/1990 sulla base delle singole graduatorie predisposte a tal fine per ciascun anno, a partire dal 1989, seguendo il criterio della maggiore età, maggiore anzianità contributiva e della data di presentazione delle domande da parte degli interessati;

Ritenuta, altresì, l'opportunità di considerare il presente decreto valido anche per l'anno 1993 ai sensi della citata legge n. 58/1990, qualora il beneficio del pensionamento anticipato non sia utilizzato pienamente entro il 31 dicembre 1992;

Sentiti gli enti portuali, le compagnie e i gruppi portuali, nonché le organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e le rappresentanze degli utenti portuali;

Visti i programmi formulati dalle autorità preposte alla disciplina del lavoro portuale in ordine alle dotazioni organiche dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali;

Decreta:

Art. 1.

Le dotazioni organiche dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, con l'individuazione delle eccedenze, sono determinate per l'anno 1992 e, qualora il beneficio del pensionamento anticipato non sia utilizzato pienamente entro il 31 dicembre 1992, anche per l'anno 1993 sulla base dei criteri indicati nelle premesse, come dalle allegate tabelle *A*, *B* e *C*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 1992

Il Ministro della marina mercantile
TESINI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
CRISTOFORI

p. *Il Ministro del tesoro*
GIAGU DEMARTINI

TABELLA *A*

COMPAGNIE PORTUALI	Lavoratori portuali iscritti nei registri	Dotazioni organiche lavoratori portuali anno 1992	Eccedenze
Ancona	98	84	14
Anzio	12	—	12
Arbatax	38	8	30
Augusta	16	5	11
Baia	24	—	24
Bari	38	25	13
Brindisi	75	37	38
Cagliari	58	26	32
Castellammare di Stabia	27	18	9
Catania	89	48	41
Chioggia	180	104	76
Civitavecchia	276	102	174
Crotone	36	26	10
Gaeta	40	38	2
Gallipoli	20	—	20
Gela	43	4	39
Genova M.V. Carboni	943	600	343
Imperia	46	10	36
La Spezia	111	90	21
Livorno	836	376	460
Manfredonia	107	65	42
Marina di Carrara	189	160	29
Marsala-Mazara del Vallo	19	6	13
Messina	7	—	7
Milazzo-Lipari	30	16	14
Molfetta-Barletta-Trani	40	29	11
Monfalcone	171	120	51
Monopoli	10	5	5
Napoli	246	150	96
Olbia	109	12	97
Palermo-Termini Imerese	216	89	127
Pantelleria	2	—	2
Pescara	15	14	1
Piombino-Portoferraio	86	50	36
Porto Empedocle-Licata	59	15	44
Porto Nogaro	40	17	23
Portoscuso	24	22	2
Porto Torres	21	11	10
Pozzuoli	23	9	14
Ravenna	637	230	407
Reggio Calabria	16	14	2
Riposto	16	—	16
Salerno	339	170	169
Sant'Antioco	33	23	10
Savona	249	160	89
Siracusa	59	28	31
Taranto	147	32	115
Torre Annunziata	9	—	9
Trapani	14	4	10
Trieste	547	294	253
Venezia	348	170	178
Viareggio	21	12	9
Vibo Valentia Marina	10	—	10
Lampedusa	9	—	9
Totali . . .	6.874	3.528	3.346

TABELLA *B*

COMPAGNIE PORTUALI	Dotazioni organiche dei dipendenti			Nuova dotazione organica dipendenti anno 1992			Eccedenze
	Impiegati	Operai	Totale	Impiegati	Operai	Totale	
Ancona	3	3	6	2	—	2	4
Anzio	—	—	—	—	—	—	—
Arbatax	2	—	2	1	—	1	1
Augusta	—	—	—	—	—	—	—
Baia	1	—	1	—	—	—	1
Bari	2	1	3	1	—	1	2
Brindisi	1	1	2	—	—	—	2
Cagliari	4	2	6	2	—	2	4
Castellammare di Stabia	2	1	3	1	—	1	2
Catania	3	—	3	2	—	2	1
Chioggia	9	4	13	4	—	4	9
Civitavecchia	9	4	13	7	—	7	6
Crotone	3	—	3	1	—	1	2
Gaeta	2	—	2	1	—	1	1
Gallipoli	—	—	—	—	—	—	—
Gela	1	—	1	—	—	—	1
Genova M.V.-Carboni	49	19	68	33	—	33	35
Imperia	1	—	1	—	—	—	1
La Spezia	5	2	7	3	—	3	4
Livorno	40	6	46	20	—	20	26
Manfredonia	5	1	6	3	—	3	3
Marina di Carrara	11	9	20	5	—	5	15
Marsala-Mazara del Vallo	—	—	—	—	—	—	—
Messina	2	—	2	—	—	—	2
Milazzo-Lipari	2	—	2	1	—	1	1
Molfetta-Barletta-Trani	2	—	2	1	—	1	1
Monfalcone	5	2	7	4	—	4	3
Monopoli	1	—	1	—	—	—	1
Napoli	18	—	18	7	—	7	11
Olbia	6	—	6	3	—	3	3
Palermo-Termini Imerese	5	2	7	4	—	4	3
Pantelleria	2	—	2	—	—	—	2
Pescara	2	—	2	1	—	1	1
Piombino-Portoferraio	1	—	1	1	—	1	—
Porto Empedocle-Licata	4	1	5	2	—	2	3
Porto Nogaro	2	—	2	1	—	1	1
Portoscuso	3	—	3	1	—	1	2
Porto Torres	2	—	2	1	—	1	1
Pozzuoli	2	—	2	1	—	1	1
Ravenna	18	31	49	16	—	16	33
Reggio Calabria	3	—	3	1	—	1	2
Riposto	1	—	1	—	—	—	1
Salerno	6	4	10	5	—	5	5
Sant'Antioco	3	—	3	1	—	1	2
Savona	13	6	19	6	—	6	13
Siracusa	2	—	2	1	—	1	1
Taranto	5	1	6	4	—	4	2
Torre Annunziata	3	—	3	—	—	—	3
Trapani	1	—	1	—	—	—	1
Trieste	21	2	23	14	—	14	9
Venezia	28	39	67	9	—	9	58
Viareggio	1	—	1	1	—	1	—
Vibo Valentia Marina	—	—	—	—	—	—	—
Lampedusa	1	—	1	—	—	—	1
Totali ...	318	141	459	172	—	172	287

TABELLA C

COMPAGNIE PORTUALI	Dotaz. organ. lavor. port.	Eccedenze	Dotazione organ. dipen.	Eccedenze	Totali eccedenze	Cassa integrazione
Ancona	84	14	2	4	18	10
Anzio	—	12	—	—	12	10
Arbatax	8	30	1	1	31	29
Augusta	5	11	—	—	11	10
Baia	—	24	—	1	25	23
Bari	25	13	1	2	15	6
Brindisi	37	38	—	2	40	26
Cagliari	26	32	2	4	36	2
Castellammare di Stabia	18	9	1	2	11	2
Catania	48	41	2	1	42	22
Chioggia	104	76	4	9	85	50
Civitavecchia	102	174	7	6	180	123
Crotone	26	10	1	2	12	10
Gaeta	38	2	1	1	3	2
Gallipoli	—	20	—	—	20	20
Gela	4	39	—	1	40	32
Genova M.V.-Carboni	600	343	33	35	378	135
Imperia	10	36	—	1	37	35
La Spezia	90	21	3	4	25	8
Livorno	376	460	20	26	486	138
Manfredonia	65	42	3	3	45	28
Marina di Carrara	160	29	5	15	44	8
Marsala-Mazara del Vallo	6	13	—	—	13	12
Messina	—	7	—	2	9	2
Milazzo-Lipari	16	14	1	1	15	—
Molfetta-Barletta-Trani	29	11	1	1	12	6
Monfalcone	120	51	4	3	54	7
Monopoli	5	5	—	1	6	4
Napoli	150	96	7	11	107	90
Olbia	12	97	3	3	100	10
Palermo-Termini Imerese	89	127	4	3	130	81
Pantelleria	—	2	—	2	4	—
Pescara	14	1	1	1	2	1
Piombino-Portoferraio	50	36	1	—	36	30
Porto Empedocle-Licata	15	44	2	3	47	44
Porto Nogaro	17	23	1	1	24	17
Portoscuso	22	2	1	2	4	2
Porto Torres	11	10	1	1	11	—
Pozzuoli	9	14	1	1	15	11
Ravenna	230	407	16	33	440	125
Reggio Calabria	14	2	1	2	4	2
Riposto	—	16	—	1	17	17
Salerno	170	169	5	5	174	120
Sant'Antioco	23	10	1	2	12	11
Savona	160	89	6	13	102	18
Siracusa	28	31	1	1	32	31
Taranto	32	115	4	2	117	72
Torre Annunziata	—	9	—	3	12	5
Trapani	4	10	—	1	11	—
Trieste	294	253	14	9	262	160
Venezia	170	178	9	58	236	65
Viareggio	12	9	1	—	9	4
Vibo Valentia Marina	—	10	—	—	10	8
Lampedusa	—	9	—	1	10	6
Totali ...	3.528	3.346	172	287	3.633	1.690

92A4243

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 14 settembre 1992.

Ulteriore proroga del termine per la stipula delle convenzioni inerenti alla realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Sardegna.

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1988, n. 556;

Visto il proprio decreto in data 3 aprile 1992, con cui è stata concessa una proroga di giorni sessanta per la stipula delle convenzioni inerenti alla realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Sardegna;

Considerato che la regione Sardegna ha fatto presente l'impossibilità di procedere agli adempimenti di cui sopra a causa di insorte difficoltà amministrative;

Ritenuto che nella situazione così delineatasi non esistono le condizioni per esercitare legittimamente la facoltà di revoca dei finanziamenti già concessi;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto;

Decreta:

Per gli adempimenti previsti dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1988, n. 556, la regione Sardegna provvederà alla segnalazione delle inadempienze verificatesi, decorsi ulteriori centoventi giorni dalla data di scadenza dei termini indicati nel decreto citato nelle premesse.

Roma, 14 settembre 1992

Il Ministro: BONIVER

92A4244

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 12 agosto 1992.

Finanziamento di mutui per opere di edilizia sanitaria a valere sulla disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1992 - parte corrente.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, recante, tra l'altro, norme per l'adozione delle misure necessarie per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri;

Visto l'art. 14, comma 1, del medesimo decreto-legge 15 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, che prevede che gli oneri di ammortamento dei mutui per la costruzione di opere di edilizia sanitaria prima della riforma, gravino sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente;

Visto, in particolare, il comma 2 del predetto art. 14 del decreto legge n. 382/1987, convertito con legge n. 456/1987, il quale stabilisce che le rate di ammortamento dei mutui pre-riforma (contratti dagli ex enti ospedalieri con la Cassa depositi e prestiti) dovute dalle regioni e province autonome, siano imputate direttamente alla Cassa medesima per le relative quote di spettanza;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 27 marzo 1992 concernente l'assegnazione diretta alla Cassa depositi e prestiti della somma di L. 13.611.884.381, sulla base dei dati acquisiti dalla Cassa stessa, relativi alle quote di ammortamento dei mutui dovuti da ciascuna regione e provincia autonoma per il 1992;

Considerato che la conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni ha espresso il parere di competenza in data 30 luglio 1992;

Delibera:

Per il finanziamento delle rate di ammortamento dei mutui pre-riforma per opere di edilizia sanitaria è assegnata direttamente alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 13.611.884.381, a valere sulla disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1992 - parte corrente.

Detto importo è ripartito secondo le quote afferenti ciascuna regione o provincia autonoma come da allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 12 agosto 1992

Il Presidente delegato: REVIGLIO

FONDO SANITARIO NAZIONALE 1992 - MUTUI PRE-RIFORMA CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Regioni	Assegnazioni alla Cassa depositi e prestiti
Piemonte	444.994.803
Valle d'Aosta	330.513.716
Lombardia	614.920.466
Provincia autonoma Bolzano	85.444.708
Provincia autonoma Trento	115.143.807
Veneto	1.414.212.219
Friuli-Venezia Giulia	264.962.293
Liguria	432.236.247
Emilia-Romagna	659.409.978
Toscana	1.117.771.680
Umbria	1.079.630.227
Marche	823.655.687
Lazio	1.369.586.048
Abruzzo	703.327.684
Molise	117.453.181
Campania	1.068.144.066
Puglia	1.038.711.262
Basilicata	567.777.871
Calabria	1.006.521.363
Sicilia	242.543.289
Sardegna	114.923.786
Totale	13.611.884.381

92A4214

DELIBERAZIONE 12 agosto 1992.

Criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento relative al programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno;

Visto l'art. 37 della legge 14 maggio 1981, n. 219, concernente i programmi integrativi speciali di metanizzazione;

Visto il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 445, concernente il rifinanziamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno;

Visto l'art. 24 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che prevede disposizioni concernenti la metanizzazione del Mezzogiorno;

Vista la tabella *D* della legge 31 dicembre 1991, n. 415, con la quale è stata rifinanziata la legge n. 784/1980 con uno stanziamento per il 1992 di 100 miliardi di lire;

Vista la propria delibera del 27 febbraio 1981, con la quale è stata approvata la prima fase del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la propria delibera del 16 dicembre 1981, con la quale è stato approvato il programma integrativo speciale di metanizzazione per le regioni Campania e Basilicata, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le proprie delibere del 25 ottobre 1984, del 18 dicembre 1986 e dell'11 febbraio 1988, con le quali è stato approvato il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno e l'articolazione dello stesso in più interventi operativi sulla base delle risorse finanziarie stanziate;

Vista la propria delibera del 21 dicembre 1989 con la quale sono stati definiti i criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento relativi al programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno;

Vista la propria delibera del 30 maggio 1991 con la quale, nell'ambito della definizione degli interventi finanziari da effettuarsi nel 1991 in relazione ai programmi operativi per le regioni del Mezzogiorno, di cui all'art. 8 del regolamento CEE n. 2052/88 (obiettivo 1), è stata autorizzata a favore del programma di metanizzazione l'assunzione di impegni per 198,6 miliardi di lire, a valere sulle disponibilità del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Vista la propria delibera del 30 luglio 1991, con la quale sono state apportate alcune modificazioni tecniche al programma generale di metanizzazione;

Visti i regolamenti del Consiglio delle Comunità europee n. 2052 del 24 giugno 1988, n. 4253 del 19 dicembre 1988 e n. 4254 del 19 dicembre 1988 con i quali sono state definite le nuove linee di intervento del fondo europeo di sviluppo regionale;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 ottobre 1991, con la quale sono stati definiti i nuovi valori dei gradi/giorno;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Udita la relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

L'importo complessivo di lire 298,6 miliardi, a valere per lire 198,6 miliardi sulle disponibilità del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987 e per lire 100 miliardi sullo stanziamento previsto dalla tabella *D* della legge n. 415/1991, è finalizzato al proseguimento dell'attuazione del primo triennio del programma generale di metanizzazione richiamato in premessa.

Il predetto importo viene destinato:

a) per lire 58,6 miliardi alla realizzazione delle opere di allacciamento da parte dell'ENI S.p.a.;

b) per lire 240 miliardi al finanziamento delle reti urbane di distribuzione; detta somma, destinata per

lire 192 miliardi a contributi in conto capitale e per lire 48 miliardi a contributi in conto interessi, salvo compensazioni, è ripartita, secondo i criteri adottati con la precedente delibera del 21 dicembre 1989, tra le regioni interessate, come indicato nell'allegata tabella *A*, che costituisce parte integrante della presente delibera.

Le somme destinate alle regioni Marche e Lazio gravano esclusivamente sulle disponibilità recate dalla tabella *D* della legge n. 415/1991.

L'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno provvederà ad aggiornare la graduatoria, adottata sulla base della delibera del 21 dicembre 1989, con le domande la cui documentazione economico-amministrativa sia stata completata entro un mese dalla data di pubblicazione della presente delibera, fermo restando che vengano istruiti prioritariamente i progetti già compresi nella graduatoria adottata con la precedente delibera.

I nuovi valori gradi/giorno dei comuni, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 ottobre 1991, saranno adottati — per la determinazione dei livelli di contributo spettanti (allegato 5 della delibera 11 febbraio 1988) — per quei progetti approvati dai comuni successivamente all'entrata in vigore del predetto decreto.

Alla delibera del 30 luglio 1991 vengono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) quanto disposto al punto 1, comma 2, viene adottato anche per i comuni singoli, in estensione ed ampliamento;

b) a completamento del punto 4, si precisa che le risorse destinate in sede istruttoria ai comuni di cui allo stesso punto 4, comma 1, sono utilizzabili per altri comuni appartenenti alla stessa regione;

c) il punto 6 si applica alle nuove reti da realizzare nel caso in cui la popolazione totale residente nei comuni ammissibili rappresenti oltre la metà dei residenti dell'intero bacino;

d) il termine di cui al punto 9 è prorogato al 30 novembre 1992 limitatamente alle istruttorie già perfezionate dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e in attesa del decreto del Ministro del tesoro. Tale proroga non riguarda le domande già decretate, ad eccezione di quelle dei comuni che non possono accedere ai mutui della Cassa depositi e prestiti.

I comuni, che intendono procedere al mutamento della forma di gestione (da quella «diretta» a quella «in concessione»), dovranno formulare la relativa richiesta al Ministero del tesoro, alla Cassa depositi e prestiti e all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, entro un mese dalla data di trasmissione della scheda istruttoria da parte di quest'ultima. Entro tre mesi dall'inoltro di tale richiesta, dovrà pervenire all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, la relativa documentazione per l'adozione degli specifici atti di modifica.

Roma, 12 agosto 1992

Il Presidente delegato: REVIGLIO

TABELLA *A*

PROGRAMMA DI METANIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO: FONDI 1992

(Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987 e tabella *D* della legge n. 415/1991)

REGIONE	Programma operativo 1987-1989 popolazione residente al 1987 da servire	Percentuale di distribuzione regionale	Limiti regionali delle risorse nazionali disponibili (240 miliardi)
Marche	22.982	0,4	1,0
Lazio	322.679	5,6	13,5
Abruzzo	255.785	4,5	10,8
Molise	57.077	1,0	2,4
Campania	1.501.699	26,1	62,6
Puglia	698.866	12,1	29,0
Basilicata	185.847	3,2	7,7
Calabria	921.580	16,0	38,4
Sicilia	1.791.482	31,1	74,6
Totale ...	5.757.997	100,0	240,0

Nota: Dall'importo complessivo di lire 298,6 miliardi sono stati detratti 58,6 miliardi per contributi destinati all'ENI S.p.a. per la realizzazione delle opere di allacciamento.

92A4215

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI TRENTO

DECRETO RETTORALE 11 agosto 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, n. 487, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1983, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di data 18 dicembre 1991;

Vedute le proposte di modifica dello statuto approvate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trento;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 9 luglio 1992;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trento, approvato e modificato con i decreti citati nelle premesse, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

All'art. 12, lettera *C)*, vengono aggiunti i diplomi universitari in ingegneria informatica ed automatica, ingegneria chimica ed ingegneria dell'ambiente e delle risorse.

Dopo l'art. 44 vengono inseriti i seguenti nuovi articoli con conseguente scorrimento della numerazione dei capi e degli articoli del titolo II dello statuto:

Capo IV

DIPLOMI UNIVERSITARI IN INGEGNERIA

Art. 45 *(Corsi di diploma, durata degli studi).* — La facoltà di ingegneria conferisce i seguenti corsi di diploma:

nel settore dell'informazione: in ingegneria informatica ed automatica;

nel settore industriale: in ingegneria chimica;

intersettoriale: in ingegneria dell'ambiente e delle risorse.

La durata degli studi è di tre anni.

L'accesso ai corsi di diploma della facoltà è regolato in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Art. 46 *(Orientamenti dei corsi di diploma).* — I corsi di diploma di cui all'art. 45 possono essere articolati in orientamenti definiti annualmente dalla facoltà nel manifesto degli studi.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «diplomato in ingegneria ...» con la specificazione del corso di diploma seguito.

Art. 47 *(Corsi di laurea e di diploma universitario affini).* — Il consiglio di facoltà indica nel manifesto degli studi annualmente le procedure per il proseguimento degli studi nell'ambito del corso di laurea, da parte del corso di diploma, nel rispetto delle norme generali previste dall'ordinamento degli studi del corso di diploma.

Art. 48 *(Modulo didattico, articolazione dei curricula).* — La durata degli studi dei corsi di diploma universitario in ingegneria è fissato in tre anni.

Complessivamente l'attività didattica comprende almeno 2100 ore di cui almeno 500 di attività pratiche di laboratorio o di tirocinio. L'attività di laboratorio potrà anche essere associata ai diversi corsi di insegnamento. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento al modulo didattico che comprende un'attività didattica complessiva (lezioni, esercitazioni, laboratori, etc.) di almeno 50 ore. Per conseguire il diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano degli studi,

con modalità di esame stabilite dal consiglio di facoltà. La facoltà di ingegneria nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti farà ricorso a criteri di continuità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami tradizionali ad un numero sensibilmente inferiore a quello dei moduli didattici. Gli articoli 51, 52, 53 riportano per ciascun corso di diploma universitario il numero dei moduli didattici e le relative aree disciplinari da includere obbligatoriamente nei *curricula* didattici. La facoltà completerà le indicazioni, fino ad un numero di trenta moduli didattici, per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato; in esso potrà essere discusso un eventuale elaborato scritto.

Art. 49 *(Iscrizione anni di corso, esame di laurea).* — Per l'iscrizione agli anni successivi al primo lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato i relativi esami per un numero totale di moduli didattici indicato nel manifesto annuale degli studi.

In caso di non ottenimento del numero minimo di attestazioni di frequenza lo studente dovrà iscriversi come ripetente; nel caso di ottenimento delle richieste, attestazioni di frequenza, ma non di superamento del previsto numero di esami, lo studente potrà iscriversi come fuori corso o come ripetente.

Durante il triennio lo studente dovrà inoltre dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera, superando una prova di accertamento le cui modalità verranno stabilite dal consiglio di facoltà.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di diploma lo studente deve aver seguito insegnamenti ufficiali, scelti nel rispetto di quanto stabilito ai successivi articoli 51, 52, 53 o nel rispetto di quelli indicati nell'ultimo piano di studi approvato e superato i relativi esami per un numero minimo di trenta moduli didattici.

Art. 50 *(Manifesto annuale degli studi).* — Il consiglio di facoltà all'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi definisce, su proposta dei competenti consigli di corso di diploma, le denominazioni degli insegnamenti da attivare, sia per quanto riguarda i moduli didattici obbligatori di cui agli articoli 51, 52, 53, sia per quelli di orientamento, sia infine per quelli a scelta, necessari per raggiungere il numero minimo di moduli didattici che consente l'accesso all'esame di diploma, secondo quanto stabilito all'art. 49.

Il manifesto annuale degli studi definirà inoltre:

le eventuali precedenze da rispettare nel sostenere gli esami (propedeuticità):

il numero di esami da superare per l'iscrizione ad anni di corso succcessivi al primo;

le modalità di accertamento della conoscenza pratica e della comprensione di una lingua straniera;

eventuali norme per l'inserimento degli insegnamenti di orientamento a scelta;

le modalità dell'esame di diploma.

L'identità di denominazione fra insegnamenti non comporta necessariamente identità di programmi di svolgimento e quindi di docente.

Art. 51 *(Moduli didattici del corso di diploma in ingegneria informatica ed automatica).* — Per il conseguimento del diploma di ingegneria informatica ed automatica, tra i 30 moduli didattici previsti nel precedente art. 48, devono essere obbligatoriamente compresi i seguenti, indicati per raggruppamento disciplinare o per insiemi di raggruppamenti disciplinari:

Codifica	Denominazione del raggruppamento	N. moduli didattici
A011	Algebra e logica matematica	4
A012	Geometria	
A021	Analisi matematica	
A022	Calcolo delle probabilità	
A030	Fisica matematica	
A041	Analisi numerica e matematica applicata	
P041	Statistica	
B011	Fisica generale	2
B030	Struttura della materia	
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
C060	Chimica	1
H150	Estimo	1
I270	Ingegneria economico-gestionale	
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche	1
I120	Elettronica	1
I220	Campi elettromagnetici	1
I230	Telecomunicazioni	
I240	Automatica	1
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	2
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	2
A042	Ricerca operativa	1
I240	Automatica	1
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	4
I240	Automatica	

Art. 52 *(Moduli didattici del corso di diploma in ingegneria chimica)*. — Per il conseguimento del diploma in ingegneria chimica, tra i trenta moduli didattici previsti nel precedente art. 48, devono essere obbligatoriamente compresi i seguenti, indicati per raggruppamento disciplinare o per insiemi di raggruppamenti disciplinari:

Codifica	Denominazione del raggruppamento	N. moduli didattici
A011	Algebra e logica matematica	4
A012	Geometria	
A021	Analisi matematica	
A022	Calcolo delle probabilità	
A030	Fisica matematica	
A041	Analisi numerica e matematica applicata	
P041	Statistica	
B011	Fisica generale	2
B030	Struttura della materia	
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
C060	Chimica	1
H150	Estimo	1
I270	Ingegneria economico-gestionale	
H071	Scienza delle costruzioni	1
I080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	
I070	Meccanica applicata alle macchine	1
I090	Disegno industriale	
I050	Fisica tecnica	1
I030	Fluidodinamica	
I152	Principi di ingegneria chimica	
I170	Elettronica e tecnologie elettriche	1
I042	Macchine e sistemi energetici	1
I100	Tecnologie e sistemi di lavorazione	1
I130	Metallurgia	
I140	Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali	
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche	
C050	Chimica organica	1
I152	Principi di ingegneria chimica	1
I153	Impianti chimici	2
I154	Teoria dello sviluppo dei processi chimici	1
I155	Chimica industriale	2

Art. 53 *(Moduli didattici del corso di diploma in ingegneria dell'ambiente e delle risorse)*. — Per il conseguimento del diploma in ingegneria dell'ambiente e delle risorse tra i trenta moduli didattici previsti nel precedente art. 48, devono essere obbligatoriamente compresi i seguenti, indicati per raggruppamento disciplinare o per insieme di raggruppamenti disciplinari:

Codifica	Denominazione del raggruppamento	N. moduli didattici
A011	Algebra e logica matematica	4
A012	Geometria	
A021	Analisi matematica	
A022	Calcolo delle probabilità	
A030	Fisica matematica	
A041	Analisi numerica e matematica applicata	
P041	Statistica	
B011	Fisica generale	2
B030	Struttura della materia	
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
C060	Chimica	1
H150	Estimo	1
I270	Ingegneria economico-gestionale	
D012	Geologia stratigrafica e strutturale	1
D022	Geologia applicata	
D042	Geofisica applicata	1
H060	Geotecnica	
I161	Ingegneria degli scavi, miniere e materie prime	
H110	Disegno	1
I090	Disegno industriale	
H050	Topografia e cartografia	1
H011	Idraulica	1
H071	Scienza delle costruzioni	1
I030	Fluidodinamica	1
I070	Meccanica applicata alle macchine	
H012	Costruzioni idrauliche e marittime	1
I162	Idrocarburi e fluidi endogeni	
E031	Biologia generale e ecologia	1
H020	Ingegneria sanitaria-ambientale	
I152	Principi di ingegneria chimica	1
I122	Impianti nucleari	1
I153	Impianti chimici	
I155	Chimica industriale	
I042	Macchine e sistemi energetici	1
I050	Fisica tecnica	
I170	Elettronica e tecnologie elettriche	1
I190	Sistemi elettrici per l'energia	
I210	Elettronica	1
I220	Campi elettromagnetici	
I230	Telecomunicazioni	
I240	Automatica	

Art. 54 *(Nomi degli insegnamenti attivabili).* — Gli insegnamenti attivabili nei corsi di diploma in ingegneria sono tutti quelli inclusi nella tabella degli insegnamenti attivabili nei corsi di laurea in ingegneria (decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989).

Dai raggruppamenti disciplinari elencati nella tabella summenzionata sono tratti sia gli insegnamenti dei moduli didattici elencati negli articoli 51, 52, 53 che gli insegnamenti dei rimanenti moduli necessari per completare il numero di trenta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trento, 11 agosto 1992

Il rettore

92A4221

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 20 agosto 1992.

Rettifica al decreto rettorale 23 luglio 1991 concernente l'istituzione della facoltà di psicologia con il corso di laurea in psicologia.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 1927, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1991 che modifica la tabella II annessa al regio decreto n. 1652/1938;

Visto il decreto rettorale 23 luglio 1991 che istituisce la facoltà di psicologia con il corso di laurea omonimo funzionante presso la facoltà di magistero;

Visti i decreti ministeriali 3 marzo 1992 e 4 marzo 1992 relativi al transito alla facoltà di psicologia dei posti di ruolo, rispettivamente,di prima e seconda fascia, con i relativi titolari, già afferenti al corso di laurea omonimo della facoltà di magistero, nonché dei posti di ruolo di prima e seconda fascia ancora vacanti o per i quali vi siano in atto procedure di trasferimento o di concorso;

Vista la nota prot. n. 3463 del 2 gennaio 1992 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica fa rilevare che nel decreto rettorale 23 luglio 1991 sono stati indicati due posti di ruolo di prima fascia in più rispetto a quelli assegnati, e precisamente: «psicologia del lavoro» e «psicologia della percezione»;

Vista la nota prot. n. 042830 del 31 luglio 1992 con la quale il preside della facoltà di psicologia comunica che, a seguito della delibera del 20 gennaio 1992, il posto di ruolo di «teoria e sistemi di intelligenza artificiale» (già psicolinguistica - ex Pizzamiglio) deve essere depennato e ridenominato «psicologia della percezione» e che il posto di ruolo di «psicologia del lavoro» deve intendersi depennato in quanto non disponibile;

Vista la delibera adottata in data 25 novembre 1991 con la quale il consiglio della facoltà di magistero ha accolto la domanda di passaggio alla facoltà di psicologia della prof.ssa Maria D'Alessio, titolare della cattedra di «psicologia dell'età evolutiva», con la motivazione che la suddetta cattedra era stata a suo tempo assegnata al c.c.l. in psicologia e solo provvisoriamente utilizzata per le esigenze del c.c.l. in pedagogia;

Vista la delibera adottata in data 16 luglio 1992 con la quale il consiglio della facoltà di psicologia approva, a sua volta, il suddetto passaggio per le suddette motivazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto rettorale 23 luglio 1991, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che il posto di ruolo di prima fascia di «teoria e sistemi di intelligenza artificiale» (già psicolinguistica - ex Pizzamiglio) deve essere depennato e ridenominato «psicologia della percezione» e che il posto di ruolo di prima fascia di «psicologia del lavoro» deve intendersi depennato in quanto non disponibile.

Art. 2.

La prof.ssa Maria D'Alessio, titolare della cattedra di «psicologia dell'età evolutiva» già denominata «psicologia scolastica» (ex Groppelli), transita dalla facoltà di magistero alla facoltà di psicologia conservando la titolarità della disciplina per quanto indicato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 agosto 1992

Il rettore

92A4220

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 162 dell'11 luglio 1992 e avviso di rettifica in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 164 del 14 luglio 1992), **coordinato con la legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 190 del 13 agosto 1992), **recante: «Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

CAPO I

Art. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 1992, è sospesa la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti e degli altri istituti di credito a favore delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle aziende degli enti locali e loro consorzi con onere totale o parziale a carico del bilancio dello Stato, con esclusione dei mutui destinati agli interventi nel settore della giustizia, agli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139 *(a)*, agli interventi *per l'impiantistica sportiva di cui all'articolo 1, comma 1, lettere* b) *e* c), del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, *e successive modificazioni ed integrazioni (b)*, ai programmi di metanizzazione del Mezzogiorno di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 784 *(c)*, agli interventi previsti dalla legge 5 giugno 1990, n. 135 *(d)*, concernenti la lotta contro l'AIDS, e al finanziamento dei disavanzi di esercizio nei settori della sanità e del trasporto locale. I mutui gia concessi continuano ad essere regolati dalle disposizioni in base quali sono stati assunti.

I contributi ordinari spettanti alle amministrazioni provinciali e ai comuni ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 289 *(e)*, sono ridotti del 5 per cento; la riduzione viene operata per intero all'atto della corresponsione della quarta rata dei contributi stessi. I predetti enti provvedono ad assestare il bilancio con apposita deliberazione entro il 30 settembre 1992. La riduzione non viene operata nei confronti degli enti locali dissestati.

3. Nel comma 2 dell'articolo 5 della legge 31 dicembre 1991, n. 415 *(f)*, le parole «... è ridotta all'11,678 per cento.» sono sostituite dalle parole «... è ridotta al 10.50 per cento.» e al comma 3 dello stesso articolo le parole «... è stabilito in lire 6.957 miliardi...» sono sostituite con le parole «... è stabilito in lire 6.632 miliardi ...».

4. Le misure previste dall'articolo 4, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 *(g)*, si applicano, per l'anno 1992, anche in assenza di livelli obbligatori uniformi di assistenza di cui al comma 1 dello stesso articolo.

(a) La legge n. 139/1992 reca: «Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna».

(b) Il D.L. n. 2/1987 reca: Misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico). Si trascrive il testo del relativo art. 1, comma 1, lettere *b)* (come sostituita dall'art. 1 del D.L. 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92) e *c)*:

«1. Il presente decreto definisce soggetti, procedure e modalità di finanziamento per la realizzazione di programmi straordinari di interventi per l'impiantistica sportiva, finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, al riattamento, alla ristrutturazione, al completamento, al miglioramento, alla sistemazione delle aree di parcheggio e servizio e all'adeguamento alle norme di sicurezza, di impianti sportivi, ivi comprese le attrezzature fisse e l'acquisizione delle relative aree, destinati:

a) (omissis);

b) *a soddisfare, con strutture polifunzionali, le esigenze delle attività agonistiche riferite a campionati delle diverse discipline sportive aventi carattere di programmaticità e competitività organizzata secondo criteri di ufficialità;*

c) a promuovere l'esercizio dell'attività sportiva mediante la realizzazione di strutture polifunzionali».

(c) La legge n. 784/1980: reca: «Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e il potenziamento dell'industria chimica, per la salvaguardia dell'unità funzionale, della continuità della produzione e della gestione degli impianti del gruppo Liquigas-Liquichimica e per la realizzazione del progetto di metanizzazione».

(d) La legge n. 135/1990 reca: «Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS».

(e) L'art. 2 del D.L. n. 289/1992 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992), non convertito in legge per scadenza dei termini costituzionali e sostituito dal D.L. 20 luglio 1992, n. 342 (in corso di conversione in legge), era così formulato:

«Art. 2 *(Contributi ordinari per le amministrazioni provinciali per i comuni e per le comunità montane)*. — 1. A valere sul fondo ordinario di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1992, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1991, incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo ordinario. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

2. A valere sul fondo ordinario di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune, per l'anno 1992, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1991 incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo ordinario. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

3. A valere sul fondo ordinario di cui all'art. 1, comma 1, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna comunità montana, per l'anno 1992, un contributo distinto in quote:

a) una di lire 270 milioni, finalizzata al finanziamento dei servizi indispensabili, da erogarsi entro il primo mese dell'anno;

b) una, ad esaurimento del fondo, ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati pubblicati dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani, da erogarsi entro il mese di ottobre 1992».

Il testo sopratrascritto è stato riprodotto nell'art. 2 del D.L. n. 342/1992, con identica formulazione, salvo l'inserimento di un comma, che tiene conto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, fra il secondo e il terzo (che pertanto è divenuto quarto), del seguente tenore: «3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono ridotti del 5 per cento, con esclusione dei comuni dissestati, in applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 333 del 1992. La riduzione è applicata sulla quarta rata trimestrale».

(f) Il testo dell'art. 5 della legge n. 415/1991 (Legge finanziaria 1992), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 5. — 1. La quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, della legge 14 giugno 1990, n. 158, al netto degli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di settore, è determinata per l'anno 1994 in lire 287 miliardi; per gli anni 1992 e 1993 sono confermate le quote stabilite dall'art. 12 della legge 29 dicembre 1990, n. 405.

2. Per l'anno 1992 la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata all'art. 8, primo comma, lettera *a)*, della legge 16 maggio 1970, n. 281, *è ridotta al 10,50 per cento.*

3. Il fondo comune per l'anno 1992 *è stabilito in lire 6.632 miliardi* ed è comprensivo delle somme di cui all'art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 40, ed all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 13 novembre 1990, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 gennaio 1991, n. 4; detto fondo è ripartito ed erogato con le modalità ed i criteri di cui all'art. 1, comma 3, della predetta legge n. 40 del 1989.

4. Alla determinazione dell'importo del fondo comune di cui al comma 3, concorrono gli stanziamenti di spesa iscritti nel bilancio di previsione per l'anno 1992 al cap. 2600 dello stato di previsione del Ministero della sanità, ai capitoli 5937 e 5959 dello stato di previsione del Ministero del tesoro ed al cap. 6862 del medesimo stato di previsione nel limite di lire 208 miliardi.

5. Rimangono acquisite al bilancio dello Stato per l'anno 1992 le entrate di cui all'art. 1-*duodecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, per la parte spettante alle regioni a statuto ordinario, quelle di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 giugno 1979 e n. 150 del 2 giugno 1979, che affluiscono ai capitoli di entrata 3358, per la parte spettante alle regioni a statuto ordinario, e 3360, nonché quelle di cui all'art. 2, lettera *a)*, della legge 29 novembre 1977, n. 891».

(g) Il comma 5 dell'art. 4 della legge n. 412/1991 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) prevede che: «In caso di spesa sanitaria superiore a quella parametrica correlata ai livelli obbligatori uniformi di cui al comma 1 non compensata da minori spese in altri settori, le regioni decidono il ricorso alla propria e autonoma capacità impositiva ovvero adottano, in condizioni di uniformità all'interno della regione, le altre misure previste dall'art. 29 della legge 28 febbraio 1986, n. 41».

Art. 2.

1. Le amministrazioni, soggette a limitazioni delle assunzioni in base alla legge 29 dicembre 1988, n. 554 *(a)*, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1992, non possono effettuare nuove assunzioni, con esclusione di quelle consentite da specifiche disposizioni legislative.

2. Per l'anno 1992, ulteriori aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali, pubbliche e private, possono essere erogati qualora gli aumenti già applicati non abbiano determinato un incremento medio annuo superiore al tasso di inflazione programmato. A tal fine il Governo, entro il mese di settembre dello stesso anno, verificherà, d'intesa con le organizzazioni sindacali, l'entità degli aumenti.

3. Per l'anno 1992, le somme relative ai fondi di incentivazione ed ai fondi per il miglioramento dell'efficienza dei servizi comunque denominati, previsti dai singoli accordi di comparto, non possono essere attribuite in misura superiore ai correlativi stanziamenti di bilancio per l'anno finanziario 1991.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppressi: il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869 *(b)*, il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468 *(c)*, nonché il comma 22-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 *(d)*.

5. L'indennità di funzione di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 88 *(e)*, resta determinata, per l'anno 1992, nell'ammontare deliberato e corrisposto per l'anno 1991. Le delibere del comitato esecutivo di cui al predetto articolo 13 *(e)*, sono sottoposte, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro.

6. Per l'anno 1992, l'autorizzazione del Consiglio dei Ministri di cui all'ottavo comma dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93 *(f)*, a seguito delle ipotesi di accordo, può essere accordata qualora, sulla base di verifiche da compiersi dopo il 31 dicembre 1992, non risulti un aumento complessivo, per qualunque causa, né della massa salariale né della retribuzione media, rispetto a quelle registrate nel 1991, superiore al tasso di inflazione programmato.

7. Per l'anno 1992, gli enti e le aziende o società produttrici di servizi di pubblica utilità non possono adottare delibere in materia di retribuzioni e normazione del personale dipendente che, tenuto conto del vincolo dell'invarianza delle tariffe e dei prezzi dei servizi prodotti, comportino il peggioramento dei saldi dei rispettivi bilanci o comunque determinino variazioni del costo complessivo del rispettivo personale superiori al tasso programmato di inflazione.

8. La disposizione di cui al comma 6 è estesa anche nei confronti del personale disciplinato dalle leggi 1° aprile 1981, n. 121, 8 agosto 1990, n. 231, 11 luglio 1988, n. 266, 30 maggio 1988, n. 186, 4 giugno 1985, n. 281 *(g)*, nonché del personale comunque dipendente da enti pubblici non economici.

9. Per il periodo di cui al comma 6 il trattamento economico del personale dirigente dello Stato e delle categorie di personale ad esso comunque collegate, nonché il trattamento economico del personale di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 *(h)*, restano determinati nelle misure in vigore al 1° gennaio 1992.

(a) La legge n. 554/1988 reca: «Disposizioni in materia di pubblico impiego».

(b) Il secondo periodo del terzo comma dell'art. 4 del D.L. n. 681/1982 (Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato) prevedeva che: «Al personale con stipendio inferiore a quello spettante al collega con pari o minore anzianità di servizio, ma promosso successivamente, è attribuito lo stipendio di quest'ultimo».

(c) Il secondo periodo del comma 7 dell'art. 1 del D.L. n. 379/1987 (Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato) era così formulato: «A tutto il personale militare senza distinzione per il ruolo di appartenenza, compreso quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con il trattamento stipendiale inferiore a quello spettante al pari grado, avente pari o minore anzianità di servizio, ma promosso successivamente, è attribuito nel tempo lo stesso trattamento stipendiale di quest'ultimo; tale norma non si applica tra il personale delle tre Forze armate e quello delle Forze militari di polizia».

(d) Il comma 22-*bis* dell'art. 2 del D.L. n. 387/1987 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia) prevedeva che: «A tutto il personale della Polizia di Stato e a quello di cui alla tabella I allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, senza distinzione per il ruolo di appartenenza, con trattamento stipendiale inferiore a quello spettante al pari qualifica avente pari o minore anzianità di servizio, ma promosso successivamente, è attribuito nel tempo lo stesso trattamento stipendiale di quest'ultimo; tale norma si applica al personale del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato autonomamente e nell'ambito dei rispettivi ruoli di appartenenza».

(e) L'art. 13 della legge n. 88/1989 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) è così formulato:

«Art. 13 *(Competenze dei dirigenti)*. — 1. I dirigenti dell'Istituto esercitano le attribuzioni loro conferite dalla legge, dai regolamenti e dagli organi, o che, comunque, non siano dalla legge attribuite alla competenza degli organi dell'Istituto e del direttore generale, ed assicurano, per quanto di competenza, il conseguimento degli obiettivi fissati nei programmi approvati dal consiglio di amministrazione. Lo stato giuridico ed il trattamento economico sono disciplinati dal decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I dirigenti garantiscono l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione attenendosi ai principi della legalità, della tempestività e della economicità della gestione; rispondono agli organi di amministrazione dei risultati dell'attività svolta dagli apparati cui sono preposti e della gestione delle risorse ad essi demandate.

3. L'attribuzione della qualifica di dirigente superiore è deliberata dal comitato esecutivo, su proposta del direttore generale, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione che tengano conto delle capacità professionali, della cultura e delle attitudini individuali del dirigente; sono scrutinabili i primi dirigenti con un'anzianità minima di tre anni nella qualifica.

4. Il comitato esecutivo delibera la concessione di una indennità di funzione, in presenza dell'effettivo esercizio della funzione stessa, determinandola sulla base dell'importanza della funzione e delle connesse responsabilità, nonché dei disagi derivanti dalla mobilità e stabilisce i criteri generali per l'utilizzo temporaneo di dirigenti in funzioni diverse da quelle della qualifica rivestita.

5. I posti vacanti nella qualifica di dirigente sono coperti per la metà con il sistema del concorso pubblico di cui alla legge 10 luglio 1984, n. 301, e per l'altra metà mediante concorso riservato o scrutinio per merito comparativo tra i funzionari del nono livello funzionale. I criteri e le modalità del concorso riservato o dello scrutinio sono stabiliti dal comitato esecutivo.

6. L'attività di formazione per l'accesso alla dirigenza e quella di perfezionamento, specializzazione e aggiornamento professionale dei dirigenti e del restante personale sono svolte da apposite strutture dell'Istituto anche in collaborazione con analoghe strutture dello Stato e degli altri enti pubblici.

7. La preposizione dei dirigenti generali alle relative funzioni, nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza, è effettuata per gli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dai rispettivi consigli di amministrazione, che ne danno notizia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

(f) L'ottavo comma dell'art. 6 della legge n. 93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego), come sostituito dall'art. 18 della legge 12 giugno 1990, n. 146, prevede che: «Il Consiglio dei Ministri, entro il termine di quindici giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie come determinate dal successivo art. 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente, sottopone alla Corte dei conti il contenuto dell'accordo perché ne verifichi la legittimità ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. La Corte dei conti si pronuncia nel termine di quindici giorni dalla ricezione dell'accordo. In caso di pronuncia negativa le parti formulano una nuova ipotesi di accordo, che viene nuovamente trasmessa al Consiglio dei Ministri. In caso di pronuncia positiva, entro il termine di dieci giorni dalla pronuncia stessa le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sono recepite ed emanate con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri. La stessa procedura è adottata in caso di mancata pronuncia entro il termine indicato».

(g) La legge n. 121/1981 riguarda il «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»; la legge n. 231/1990 reca: «Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare»; la legge n. 266/1988 concerne la «Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico di attività del personale dipendente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione italiane delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e del Registro aeronautico italiano (RAI)»; la legge n. 186/1988 istituisce l'Agenzia spaziale italiana; la legge n. 281/1985 reca: «Disposizioni sull'ordinamento della Commissione nazionale per le società e la borsa; norme per l'identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il credito; norme di attuazione delle direttive CEE 79/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per la tutela del risparmio».

(h) Il comma 3 dell'art. 8 della legge n. 412/1991 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) prevede che: «In attesa della revisione del sistema di adeguamento automatico della retribuzione stabilito per il personale di magistratura dagli articoli 11 e 12 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituiti dall'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, gli incrementi retributivi spettanti dal 1° gennaio 1992 e dal 1° gennaio 1993 a titolo di acconto sull'adeguamento triennale, sono determinati nella misura del tasso di inflazione programmato per ciascuno degli anni 1992 e 1993 da applicare sugli stipendi in vigore, rispettivamente, al 1° gennaio 1991 ed al 1° gennaio 1992».

Art. 3.

1. Nel comma 2 dell'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 *(a)*, sono soppresse le parole «aventi durata imeriore all'anno»; il comma 3 della medesima norma è abrogato; nel comma 4 della medesima norma sono soppressi la parola «altresì» del primo periodo, nonché il secondo periodo.

2. *(Soppresso dalla legge di conversione)*.

3. Gli stanziamenti iscritti sui seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1992 sono ridotti degli importi corrispondentemente indicati:

capitolo 1802 lire 50 miliardi;

capitolo 1832 lire 100 miliardi;

capitolo 1872 lire 250 miliardi;

capitolo 2102 lire 50 miliardi;

capitolo 2501 lire 50 miliardi;

capitolo 2502 lire 100 miliardi;

capitolo 2802 lire 150 miliardi;

capitolo 4005 lire 150 miliardi;

capitolo 4031 lire 250 miliardi;

capitolo 4051 lire 350 miliardi.

4. Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della difesa, possono essere operate variazioni compensative per competenza e cassa tra i capitoli di cui al comma 3 e gli altri capitoli della categoria IV - Acquisto di beni e servizi dello stato di previsione del Ministero della difesa.

(a) L'art. 33 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986), come modificato dal presente articolo, è così formulato:

«Art. 33. — 1. Il secondo comma dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è abrogato.

2. Per i lavori relativi ad opere pubbliche da appaltarsi, da concedersi o da affidarsi dalle amministrazioni e dalle aziende dello Stato, anche con ordinamento autonomo, dagli enti locali o da altri enti pubblici non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi.

3. *(Abrogato).*

4. Per i lavori di cui al comma 2 è introdotta la facoltà, esercitabile dall'amministrazione, di ricorrere al prezzo chiuso, consistente nel prezzo del lavoro al netto del ribasso di asta, aumentato del 5 per cento per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì ai contratti aventi per oggetto forniture e servizi aggiudicati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

6. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quelle di cui al presente articolo».

Art. 4.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la facoltà di impegnare le spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1992 può essere esercitata limitatamente alle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni (ed in particolare a quelle afferenti le iniziative in atto per il potenziamento della sicurezza pubblica), agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi con il funzionamento di enti decentrati, alle spese derivanti da accordi internazionali, nonché alle annualità relative ai limiti di impegno decorrenti da esercizi precedenti ed alle rate di ammortamento di mutui.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1992, è sospesa la facoltà di rilasciare garanzie dello Stato, di qualunque natura, in relazione agli oneri dipendenti da finanziamenti, anche sotto forma di prestiti obbligazionari. Resta ferma la concessione di garanzie dello Stato disposta da previsioni di legge.

3. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, ovvero per sua delega il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, può autorizzare l'assunzione di ulteriori impegni di spesa nell'ambito delle disponibilità di bilancio, nonché il rilascio di garanzie dello Stato.

4. Per l'anno 1992, le quote dei fondi speciali di cui alle tabelle *A* e *B* approvate con l'articolo 2, comma 2, della legge 31 dicembre 1991 n. 415 *(a)*, non utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, costituiscono economie di bilancio, con esclusione di quelle preordinate in connessione con accordi internazionali o interessanti l'immigrazione e dell'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia», iscritto nella predetta tabella *A*.

(a) Il comma 2 dell'art. 2 della legge n. 415/1991 (Legge finanziaria 1992) prevede che: «Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'art. 11-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'art. 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1992-1994, restano determinati per l'anno 1992 in lire 37.343.345 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla tabella *A*, allegata alla presente legge, ed in lire 5.385 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla tabella *B* allegata alla presente legge».

Art. 5.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le disposizioni legislative che accordano la garanzia dello Stato per il rischio di cambio su prestiti in valuta contratti da soggetti pubblici o privati direttamente oppure tramite istituzioni creditizie nazionali, su mercati o presso istituzioni finanziarie internazionali e comunitarie. Per i prestiti contratti in dipendenza delle finalità di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, l'abrogazione decorre dal 1° gennaio 1994.

2. Sono fatte salve le garanzie per le quali sia già stato adottato il relativo provvedimento di concessione alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5-*bis*.

1. *Fino all'emanazione di un'organica disciplina per tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte o per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, o comunque preordinate alla realizzazione di opere o interventi dichiarati di pubblica utilità, l'indennità di espropriazione per le aree edificabili è determinata a norma dell'articolo 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892* ***(a)***, *sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimo decennio il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 24 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917* ***(b)***. *L'importo così determinato è ridotto del 40 per cento.*

2. In ogni fase del procedimento espropriativo il soggetto espropriato può convenire la cessione volontaria del bene. In tal caso non si applica la riduzione di cui al comma 1.

3. Per la valutazione della edificabilità delle aree, si devono considerare le possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

4. Per le aree agricole e per quelle che, ai sensi del comma 3, non sono classificabili come edificabili, si applicano le norme di cui al tiolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni (c).

5. Con regolamento da emanare con decreto del Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (d), sono definiti i criteri e i requisiti per l'individuazione dell'edificabilità di fatto di cui al comma 3.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di determinazione dell'indennità di espropriazione non si applicano ai procedimenti per i quali l'indennità predetta sia stata accettata dalle parti o sia divenuta non impugnabile o sia stata definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Nella determinazione dell'indennità di espropriazione per i procedimenti in corso si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

(a) Il terzo comma dell'art. 13 della legge n. 2892/1885 (Risanamento della città di Napoli) prevede che: «L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati sarà determinata sulla media del valore venale e dei fitti coarcevati dell'ultimo decennio purché essi abbiano la data certa corrispondente al rispettivo anno di locazione».

(b) L'art. 24 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, come modificato dall'art. 23 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, così recita:

«Art. 24 *(Reddito dominicale dei terreni)*. — 1. Il reddito dominicale è costituito dalla parte dominicale del reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 29.

2. Non si considerano produttivi di reddito dominicale i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, *quelli dati in affitto per usi non agricoli, nonché quelli produttivi di reddito di impresa di cui alla lettera* c) *del comma 2 dell'art. 51*».

Gli articoli 25, 26, 27 e 28 riguardano, rispettivamente, la determinazione del reddito dominicale; le variazioni del reddito dominicale; la denuncia e decorrenza delle variazioni; le perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali.

(c) La legge n. 865/1971 reca: «Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata». Il titolo II concerne norme sull'espropriazione per pubblica utilità.

(d) Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 6.

1. Le aliquote contributive a carico dei lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico dovute all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme di previdenza esclusive e sostitutive della medesima *sono aumentate di 0,6 punti a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e di ulteriori 0,2 punti a decorrere dal periodo di paga relativo al mese di gennaio 1993. I versamenti riferiti ai periodi di paga compresi fra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di entrata in vigore della relativa legge di conversione, eseguiti in misura superiore a quella prevista dal presente comma, sono computati in diminuzione dei contributi dovuti per i periodi successivi, fino a compensazione delle somme versate in eccesso.*

2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, sono aumentate di un punto le aliquote contributive dovute, ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233 *(a)*, dai soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma e al comma 1 non sono assunte a riferimento per la quota di cui all'articolo 18 della legge 8 marzo 1989, n. 88 *(b)*.

3. Salvo che gli accordi ed i contratti collettivi, anche aziendali, dispongano diversamente, stabilendo se e in quale misura la mensa è retribuzione in natura, il valore del servizio di mensa, comunque gestito ed erogato, e l'importo della prestazione pecuniaria sostitutiva di esso, percepita da chi non usufruisce del servizio istituito dall'azienda, non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente a istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro subordinato.

4. Sono fatte salve, a far data dalla loro decorrenza, le disposizioni degli accordi e dei contratti collettivi, anche aziendali, pur se stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che prevedono limiti e valori convenzionali del servizio di mensa di cui al comma 3 e dell'importo della prestazione sostitutiva di esso, percepita da chi non usufruisce del servizio istituito, a qualsiasi effetto attinente a istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro subordinato.

5. Rimangono in ogni caso ferme le norme relative all'inserimento del valore del servizio di mensa nella base imponibile per il computo dei contributi di previdenza e assistenza sociale. Restano altresì ferme, per la prestazione pecuniaria sostitutiva del servizio di mensa, le disposizioni dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni *(c)*.

6. Alla rubrica dell'articolo 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300 *(d)*, sono aggiunte le seguenti parole: «e controlli sul servizio di mensa».

7. All'articolo 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300 *(d)*, è aggiunto il seguente comma:

«Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell'articolo 19, hanno diritto di controllare la qualità del servizio di mensa secondo modalità stabilite dalla contrattazione collettiva».

(a) La legge n. 233/1990 reca: «Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavorati autonomi».

(b) Il testo dell'art. 18 della legge n. 88/1989 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), come modificato dall'art. 3 del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, è il seguente:

«Art. 18 *(Progetti speciali)*. — 1. In relazione ad impegni derivanti dall'attuazione di disposizioni legislative sull'erogazione delle prestazioni e sulla riscossione ed accreditamento dei contributi ovvero per particolari esigenze organizzative connesse a tali settori, l'Istituto [trattasi dell'INPS, *n.d.r.*] elabora progetti a termine finalizzati a tali scopi da realizzare anche attraverso la selezione ed assunzione di personale, su base regionale, mediante contratti di formazione e lavoro e contratti a termine.

2. Con la contrattazione articolata di ente sono stabiliti i criteri per la corresponsione, al personale e ai dirigenti che partecipano all'elaborazione e realizzazione dei progetti di cui al comma 1, di compensi incentivanti la produttività.

3. Al finanziamento di quanto previsto dai commi precedenti si provvede mediante una quota non superiore allo 0,10 per cento delle entrate indicate nel bilancio di previsione dell'Istituto.

3-bis. *I progetti di cui al comma 1 dovranno in particolare essere finalizzati alla realizzazione di programmi per la lotta e il recupero delle omissioni ed evasioni contributive, sulla base di specifiche, in termini finanziari, che verranno sottoposte all'esame del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il comitato esecutivo dell'Istituto definità la quota dello stanziamento fissato ai sensi del comma 3 da destinare al finanziamento di incentivi connessi alla realizzazione dei predetti programmi. Tale quota non può essere comunque inferiore al 50 per cento della somma destinata a compensi incentivanti. Il pagamento dei compensi di cui al presente comma è disposto previa valutazione e verifica dei risultati conseguiti, che dovranno essere comunicati al Ministro del lavoro e della previdenza sociale*».

(c) L'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, come modificato dall'art. 3 della legge 11 dicembre 1990, n. 381, e dall'art. 1 della legge 11 agosto 1991, n. 268, è così formulato:

«Art. 48 *(Determinazione del reddito di lavoro dipendente)*. — 1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutti i compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta anche sotto forma di partecipazione agli utili in dipendenza del rapporto di lavoro, comprese le somme percepite a titolo di rimborso di spese inerenti alla produzione del reddito e le erogazioni liberali.

2. Non concorrono a formare il reddito:

a) i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale o assistenziale in conformità a disposizioni di legge, di contratto collettivo o di accordo o regolamento aziendale;

b) le erogazioni fatte dal datore di lavoro, anche in forma assicurativa, in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte di spese sanitarie previste come interamente deducibili alla lettera *e)* del comma 1 dell'art. 10, purché indicate nel certificato rilasciato dal datore di lavoro in qualità di sostituto di imposta;

c) nel limite di importo e alle condizioni di cui alla lettera *m)* del comma 1 dell'art. 10, i premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni versati dal datore di lavoro, con o senza ritenuta a carico del lavoratore, in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali purché indicati nel certificato del datore di lavoro;

d) le somministrazioni in mense aziendali, o le prestazioni sostitutive, e le prestazioni di servizi di trasporto, anche se affidati a terzi;

e) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'art. 65;

f) le erogazioni liberali eccezionali e non ricorrenti a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti e quelle di modico valore in occasione di festività, nonché i sussidi occasionali;

g) i compensi riversibili di cui alle lettere *b)* e *f)* del comma 1 dell'art. 47.

3. I compensi in natura, compresi i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari a suo carico, o il diritto di ottenerli da terzi, concorrono a formare il reddito in misura pari al costo specifico sostenuto dal datore di lavoro.

4. Le indennità percepite per le trasferte fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 60 mila al giorno, elevate a 100 mila per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio; in caso di rimborso delle spese di alloggio o di alloggio fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Le indennità e i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.

5. Le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo nonché gli assegni di sede e le altre indennità percepiti per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 40 per cento del loro ammontare. Se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad essa collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 40 per cento.

6. *Le indennità di cui alla lettera* g) *del comma 1 dell'art. 47 percepite dai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, dei consigli regionali e dai membri della Corte costituzionale costituiscono reddito nella misura dell'82 per cento del loro ammontare al netto dei contributi previdenziali. Le restanti indennità indicate nella medesima lettera* g) *del comma 1 dell'art. 47 costituiscono reddito nella misura del 70 per cento del loro ammontare al netto dei contributi previdenziali.*

7. Le rendite e gli assegni indicati alle lettere *h)* e *i)* del comma 1 dell'art. 47 si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli. Le rendite costituiscono reddito per il 60 per cento dell'ammontare percepito nel periodo di imposta.

8. *Le mance di cui all'art. 47, comma 1, lettera* l), *costituiscono reddito imponibile nella misura del 75 per cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta*».

(d) L'art. 11 della legge n. 300/1970 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come modificato dal presente provvedimento, è così formulato:

«Art. 11 *(Attività culturali, ricreative e assistenziali* e controlli sul servizio di mensa). — Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell'azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.

Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell'art. 19, hanno diritto di controllare la qualità del servizio mensa secondo modalità stabilite dalla contrattazione collettiva».

L'art. 19 della medesima legge così recita:

«Art. 19 *(Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali)*. — Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito:

a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva.

Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento».

CAPO II

Art. 7.

1. *Per l'anno 1992 è istituita una imposta straordinaria immobiliare sul valore dei fabbricati e delle aree fabbricabili individuate negli strumenti urbanistici vigenti, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, posseduti alla data di entrata in vigore del presente decreto.*

2. *Soggetto passivo dell'imposta è il proprietario dell'immobile ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sullo stesso, anche se non residente nel territorio dello Stato; l'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso. Non sono soggetti passivi lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi tra detti enti, le unità sanitarie locali, le istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833* **(a)**, *e gli istituti autonomi case popolari.*

3. *L'imposta è stabilita nella misura del 3 per mille del valore dei fabbricati e delle aree fabbricabili individuate negli strumenti urbanistici vigenti. Il valore è costituito per i fabbricati iscritti in catasto, da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite catastali determinate dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990* **(b)**, *pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 31 del 7 febbraio 1990, un moltiplicatore pari a 100 per le unità immobiliari classificate o classificabili nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1, pari a 50 per quelle classificate o classificabili nel gruppo D non possedute nell'esercizio d'impresa e nella categoria A/10, e pari a 34 per quelle classificate o classificabili nella categoria C/1. Per determinare il valore dei fabbricati non ancora iscritti in catasto si fa riferimento alla rendita delle unità immobiliari similari. Per le unità immobiliari urbane direttamente adibite ad abitazione principale del possessore e dei suoi familiari, l'imposta è stabilita nella misura del 2 per mille del valore determinato ai sensi del presente comma, diminuito di 50 milioni di lire. Per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale deve intendersi quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari, dimorano abitualmente. Per le unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo D possedute nell'esercizio d'impresa, il valore è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione dello stesso i seguenti coefficienti: 1992: 1,02; 1991: 1,03; 1990: 1,05; 1989: 1,10; 1988: 1,15; 1987: 1,20; 1986: 1,30; 1985: 1,40; 1984: 1,50; 1983: 1,60; 1982 e precedenti: 1,70. Per le aree fabbricabili individuate negli strumenti urbanistici vigenti, il valore è costituito dal valore venale in comune commercio ovvero, per le aree destinate ad attività di pubblica utilità, dall'ammontare delle indennità che gli enti pubblici competenti per lo svolgimento delle attività stesse hanno corrisposto o devono corrispondere.*

4. *Sono esenti dalla imposta:*

a) *le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali di cui all'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917* **(c)**;

b) *i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione* **(d)**, *e le loro pertinenze;*

c) *i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense 11 febbraio 1929, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810* **(e)**.

d) *i fabbricati appartenenti agli Stati esteri per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;*

e) *i fabbricati posseduti dagli enti indicati all'articolo 87, comma 1, lettera* c), *del citato testo unico delle imposte sui redditi* **(c)**, *non aventi finalità di lucro, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività istituzionali di carattere didattico;*

f) *i fabbricati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104* **(f)**;

g) *i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-*bis *del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni* **(f)**.

h) *i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9.*

i) *i fabbricati e le aree fabbricabili, nonché le quote di essi, appartenenti ai soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano sottoposti a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a concordato preventivo con cessione di beni.*

5. *L'imposta è riscossa mediante versamento diretto con le modalità previste ai fini delle imposte sui redditi* **(h)**. *Il versamento deve essere effettuato nel mese di settembre 1992. Tuttavia il versamento può essere effettuato entro il 15 dicembre 1992; in tal caso le somme versate oltre il 30 settembre 1992 devono essere maggiorate del 3 per cento a titolo di interessi, senza applicazione di soprattasse.*

6. *Per l'anno 1992 è istituita una imposta straordinaria sull'ammontare dei depositi bancari, postali e presso istituti e sezioni per il credito a medio termine, conti correnti, depositi a risparmio e a termine, certificati di deposito, libretti e buoni fruttiferi, da chiunque detenuti; sono esclusi buoni postali fruttiferi, i libretti di risparmio di previdenza indicati all'articolo 41, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526* **(i)**; *la raccolta interbancaria e intercreditizia, nonché i depositi e i conti correnti intrattenuti dal Tesoro presso il sistema bancario e l'amministrazione postale e quelli detenuti da rappresentanze diplomatiche e consolari estere in Italia o da enti e organismi internazionali che godono della esenzione dalle imposte sui redditi. L'amministrazione postale e le aziende ed istituti di credito sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa nei confronti dei correntisti e depositanti, una ritenuta del 6 per mille commisurata all'ammontare risultante dalle scritture contabili alla data del 9 luglio 1992. L'imposta è versata entro il 15 settembre 1992 con le modalità previste per il versamento delle ritenute di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600* **(l)**.

7. *Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi delle imposte di cui al presente articolo, nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Le imposte straordinarie di cui al presente articolo non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi.*

(a) La legge n. 833/1978 istituisce il Servizio sanitario nazionale. Si trascrive il testo del relativo art. 41:

«Art. 41 *(Convenzioni con istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica)*. — Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unità sanitaria locale competente per territorio, nulla è innovato alle disposizioni vigenti per quanto concerne il regime giuridico-amministrativo degli istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera, nonché degli ospedali di cui all'art. 1 della legge 26 novembre 1973, n. 817.

Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unità sanitaria locale competente per territorio, nulla è innovato alla disciplina vigente per quanto concerne l'ospedale Galliera di Genova. Con legge dello Stato, entro il 31 dicembre 1979, si provvede al nuovo ordinamento dell'Ordine mauriziano, ai sensi della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione ed in conformità, sentite le regioni interessate, per quanto attiene all'assistenza ospedaliera, ai principi di cui alla presente legge.

I rapporti delle unità sanitarie locali competenti per territorio con gli istituti, enti ed ospedali di cui al primo comma che abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, nonché con l'ospedale Galliera di Genova e con il Sovrano Ordine militare di Malta, sono regolati da apposite convenzioni.

Le convenzioni di cui al terzo comma del presente articolo devono essere stipulate in conformità a schemi tipo approvati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

Le regioni, nell'assicurare la dotazione finanziaria alle unità sanitarie locali, devono tener conto delle convenzioni di cui al presente articolo».

(b) Si ritiene utile trascrivere il testo del dispositivo del D.M. 20 gennaio 1990:

«L'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è autorizzata a procedere alla revisione delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, che verranno stabilite sulla base del valore unitario di mercato, ordinariamente ritraibile.

Gli uffici tecnici erariali sono tenuti a sentire preventivamente in merito i comuni competenti per territorio.

Il valore unitario di mercato da porre a base per la determinazione delle tariffe nonché per le rendite catastali delle unità immobiliari a destinazione speciale o particolare, sarà determinato come media dei valori riscontrati nel biennio 1988-1989.

Le tariffe per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, saranno approvate con le procedure previste dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.

I fondi necessari saranno resi disponibili negli ordinari capitoli di spesa dell'esercizio 1990».

Il suppl. straord. n. 9 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 229 del 30 settembre 1991, pubblica il D.M. 27 settembre 1991 con il quale sono state determinate le tariffe di estimo delle unità immobiliari urbane per l'intero territorio nazionale, in attuazione di quanto disposto con il D.M. 20 gennaio 1990 sopraripportato. Il supplemento è suddiviso in 95 fascicoli, ognuno dei quali riporta le tariffe di estimo relative a ciascuna provincia.

(c) Si trascrivono, nell'ordine, le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, alle quali il presente articolo fa rinvio:

«Art. 39 [come modificato dall'art. 1 D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 154] *(Costruzioni rurali)*. — 1. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono e destinate:

a) *all'abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché dei familiari conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche dell'immobile siano rispondenti alle esigenze delle attività esercitate;*

b) al ricovero degli animali di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 29 e di quelli occorrenti per la coltivazione;

c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;

d) alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli e alle attività di manipolazione e trasformazione di cui alla lettera *c)* del comma 2 dell'art. 29».

«Art. 87 *(Soggetti passivi)*, comma 1, lettera *c)*. — 1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:

a)-b) (omissis);

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali».

(d) Si trascrive il testo degli articoli 8 e 19 della Costituzione:

«Art. 8. — Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze».

«Art. 19. — Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume».

(e) Il testo degli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, reso esecutivo con la legge n. 810/1929, è il seguente:

«Art. 13. — L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà delle Basiliche patriarcali di San Giovanni in Laterano, di Santa Maria Maggiore e di San Paolo, cogli edifici annessi (allegato II, 1, 2 e 3).

Lo Stato trasferisce alla Santa Sede la libera gestione ed amministrazione della detta Basilica di San Paolo e dell'annesso Monastero, versando altresì alla Santa Sede i capitali corrispondenti alle somme stanziate annualmente nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la detta Basilica.

Resta del pari inteso che la Santa Sede è libera proprietaria del dipendente edificio di San Callisto presso Santa Maria in Trastevere (allegato II, 9).

Art. 14. — L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà del palazzo pontificio di Castel Gandolfo con tutte le dotazioni, attinenze e dipendenze (allegato II, 4), quali ora si trovano già in possesso della Santa Sede medesima, nonchè si obbliga a cederLe, parimenti in piena proprietà, effettuandone la consegna entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, la Villa Barberini in Castel Gandolfo con tutte le dotazioni, attinenze e dipendenze (allegato II, 5).

Per integrare la proprietà degli immobili siti nel lato nord del Colle Gianicolense appartenenti alla Sacra Congregazione di Propaganda Fide e ad altri Istituti ecclesiastici e prospicienti verso i palazzi vaticani, lo Stato si impegna a trasferire alla Santa Sede od agli enti che saranno da Essa indicati gli immobili di proprietà dello Stato o di terzi esistenti in detta zona. Gli immobili appartenenti alla detta Congregazione e ad altri Istituti e quelli da trasferire sono indicati nell'allegata pianta (allegato II, 12).

L'Italia, infine, trasferisce alla Santa Sede in piena e libera proprietà gli edifici ex-conventuali in Roma annessi alla Basilica dei Santi XII Apostoli ed alle chiese di Sant'Andrea della Valle e di San Carlo ai Catinari, con tutti gli annessi e dipendenze (allegato III, 3, 4 e 5), e da consegnarsi liberi da occupatori entro un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato.

Art. 15. — Gli immobili indicati nell'art. 13 e negli alinea primo e secondo dell'art. 14, nonché i palazzi della Dataria, della Cancelleria, di Propaganda Fide in Piazza di Spagna, il palazzo del Sant'Offizio ed adiacenze, quello dei Convertendi (ora Congregazione per la Chiesa Orientale) in piazza Scossacavalli, il palazzo del Vicariato (allegato II, 6, 7, 8, 10 e 11), e gli altri edifici nei quali la Santa Sede in avvenire crederà di sistemare altri suoi Dicasteri, benché facenti parte del territorio dello Stato italiano, godranno delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri.

Le stesse immunità si applicano pure nei riguardi delle altre chiese, anche fuori di Roma, durante il tempo in cui vengano nelle medesime, senza essere aperte al pubblico, celebrate funzioni coll'intervento del Sommo Pontefice.

Art. 16. — Gli immobili indicati nei tre articoli precedenti, nonché quelli adibiti a sedi dei seguenti Istituti pontifici: Università Gregoriana, Istituto Biblico, Orientale, Archeologico, Seminario Russo, Collegio Lombardo, i due palazzi di Sant'Apollinare e la Casa degli esercizi per il Clero di San Giovanni e Paolo (allegato III, 1, 1-*bis*, 2, 6, 7, 8), non saranno mai assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilità, se non previo accordo con la Santa Sede, e saranno esenti da tributi sai ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente.

È in facoltà della Santa Sede di dare a tutti i suddetti immobili, indicati nel presente articolo e nei tre articoli precedenti, l'assetto che creda, senza bisogno di autorizzazioni o consensi da parte di autorità governative, provinciali o comunali italiane, le quali possono all'uopo fare sicuro assegnamento sulle nobili tradizioni artistiche che vanta la Chiesa Cattolica».

(f) La legge n. 104/1992 è la legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

(g) L'art. 5-*bis* del D.P.R. n. 601/1973 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), aggiunto dall'art. 1 della legge 2 agosto 1982, n. 512, è così formulato:

«Art. 5-*bis* (*Immobili con destinazione ad usi culturali*). — Non concorrono alla formazione del reddito delle persone fisiche, del reddito delle persone giuridiche e dei redditi assoggettati all'imposta locale sui redditi, ai fini delle relative imposte, i redditi catastali degli immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile. Non concorrono altresì alla formazione dei redditi anzidetti, ai fini delle relative imposte, i redditi catastali dei terreni, parchi e giardini che siano aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta dal Ministero per i beni culturali e ambientali di pubblico interesse. Per fruire del beneficio, gli interessati devono denunciare la mancanza di reddito nei termini e con le modalità di cui all'articolo 38, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Il mutamento di destinazione degli immobili indicati nel comma precedente, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati determinano la decadenza dalle agevolazioni tributarie. Resta ferma ogni altra sanzione.

L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione agli uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni».

(h) Con DD.MM. 5 agosto 1992 e 6 agosto 1992, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 189 del 12 agosto 1992 e 206 del 2 settembre 1992, sono state disciplinate, fra l'altro, le modalità di versamento, rispettivamente al concessionario della riscossione (allo sportello o mediante conto corrente postale) e tramite delega alle aziende di credito, dell'imposta straordinaria immobiliare. Il D.M. 1° settembre 1992, che disciplina le modalità di versamento, tramite delega agli uffici postali, della medesima imposta sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 221 di domani 19 settembre 1992.

(i) Il primo comma dell'art. 41 della legge n. 526/1982 (Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia) prevede che: «L'esenzione di cui all'art. 174 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, è estesa ai libretti di risparmio di previdenza istituiti con decreto 15 giugno 1981 del Ministro del tesoro, di concerto con quello delle poste e delle telecomunicazioni».

(l) Il secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) è così formulato: «2. L'amministrazione postale e le aziende ed istituti di credito devono operare una ritenuta del *trenta per cento*, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai depositanti ed ai correntisti. Non sono soggetti alla ritenuta gli interessi corrisposti dalla Banca d'Italia sui depositi e conti delle aziende ed istituti di credito né gli interessi corrisposti da aziende e istituti di credito italiani o da filiali italiane di aziende e istituti di credito esteri ad aziende e istituti di credito con sede all'estero, esclusi quelli pagati a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, o a filiali estere di aziende e istituti di credito italiani».

La misura della ritenuta è stata elevata, da ultimo, come sopra indicato, dall'art. 7, comma 8, della legge finanziaria 11 marzo 1988, n. 67; misure riconfermate fino al 31 dicembre 1992 dall'art. 4, comma 2, della legge finanziaria 29 dicembre 1990, n. 405.

Con D.M. 5 agosto 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 189 del 12 agosto 1992, sono state disciplinate, fra l'altro, le modalità di versamento diretto al concessionario della riscossione (allo sportello o mediante conto corrente postale) dell'imposta straordinaria sui depositi bancari e postali.

Art. 8.

1. Nell'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784 ***(a)***, l'anagrafe tributaria invia questionari ai soggetti utenti di forniture di energia elettrica nei fabbricati, al fine di acquisire il numero di codice fiscale dell'utente stesso e quello del proprietario, se diverso, nonché gli estremi catastali identificativi di ciascuna unità immobiliare e la sua superficie commerciale.

2. Il questionario costituisce parte integrante della fattura ed è inviato all'utente tramite l'ente erogatore; esso deve essere compilato e restituito all'anagrafe tributaria a cura dell'utente, con tassa a carico della amministrazione destinataria, entro il termine indicato nel questionario stesso. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato il modello di questionario ***(b)***.

3. Coloro che non sono utenti della fornitura di energia elettrica nelle unità immobiliari di loro proprietà sono tenuti a comunicare all'utente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il proprio numero di codice fiscale e gli estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare; nel caso di comproprietà l'obbligo è soddisfatto con la comunicazione del numero di codice fiscale di uno soltanto dei comproprietari. La medesima comunicazione deve essere data dal proprietario dell'unità immobiliare al conduttore nel caso di contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto; in tal caso il conduttore è tenuto ad indicare all'ente cui richiede la fornitura di energia elettrica, oltre al proprio, anche il numero di codice fiscale del proprietario.

4. Il Ministero delle finanze, mediante procedure automatizzate di elaborazione, effettua incroci tra i dati delle dichiarazioni dei redditi, del catasto e degli enti erogatori di forniture di energia elettrica, provvedendo ad accertare i redditi o i maggiori redditi non dichiarati con le modalità di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ***(c)***. Se risulta che l'utilizzatore della fornitura di energia elettrica è soggetto diverso dall'utente indicato nel contratto, il Ministero delle finanze ne dà comunicazione all'ente erogatore per le conseguenti variazioni contrattuali.

5. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, dovute per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i contribuenti sono ammessi a presentare dichiarazioni integrative, con gli effetti e le modalità previsti dall'articolo 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 ***(d)***, in aumento per quanto riguarda i redditi dei fabbricati. I contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni del presente comma devono presentare, dal 1° agosto al 15 dicembre 1992, al centro di servizio o all'ufficio delle imposte dirette competente in ragione del loro domicilio fiscale, apposita dichiarazione, conformemente alle indicazioni recate dal modello approvato con decreto del

Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 luglio 1992 *(e)*, e devono versare dal 1° agosto al 15 dicembre 1992 l'imposta o la maggiore imposta dovuta, nonché, in luogo delle sanzioni e degli interessi previsti negli articoli 46 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 *(c)*, e negli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 *(f)*, una soprattassa stabilita, per i periodi di imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle seguenti misure: 10 per cento per il primo periodo; 20 per cento per il secondo periodo; 30 per cento per il terzo periodo; 40 per cento per il quarto periodo; 50 per cento per il quinto periodo; 60 per cento per il sesto periodo e 70 per cento per ciascuno degli altri periodi anteriori a quello in corso *(g)*. Le attestazioni dei versamenti devono essere allegate alla dichiarazione integrativa. Le disposizioni del presente comma si applicano semprechè alla data di presentazione della dichiarazione non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche ovvero non sia stato notificato avviso di accertamento; *l'ILOR pagata in applicazione delle disposizioni del presente comma non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi.*

6. In considerazione della emanazione, con effetto dall'anno 1993, del decreto del Ministro delle finanze integrativo dei dati e delle notizie indicativi di capacità contributiva previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, modificato dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 *(c)*, i contribuenti possono corrispondere dal 1° agosto al 31 ottobre 1992 l'ammontare degli abbonamenti alle radiodiffusioni non corrisposti per periodi anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del presente comma non si applicano qualora anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stato elevato processo verbale o notificata ingiunzione di pagamento. I versamenti sono effettuati, con le modalità stabilite con il decreto del Ministro delle finanze previsto nel comma 5 *(h)*, in unica soluzione e con l'applicazione della soprattassa nella misura del 10 per cento.

7. Agli oneri a carico dell'Amministrazione finanziaria di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, valutati in trenta miliardi di lire per l'anno 1992, si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate per lo stesso anno dal presente capo; le somme eventualmente non impegnate nell'anno 1992 potranno essere utilizzate nell'anno 1993.

(a) L'art. 8 del D.P.R. n. 605/1973 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti), come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. n. 784/1976, poi modificato dall'art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 955, è così formulato:

«Art. 8 *(Poteri dell'anagrafe tributaria)*. — L'anagrafe tributaria può inviare questionari a qualsiasi soggetto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, e può richiedere la presentazione di allegati alle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA, da redigersi in conformità a modelli stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, allo scopo di acquisire o verificare gli elementi di identificazione necessari per l'attribuzione del numero di codice fiscale e tutti gli altri elementi contenuti nelle domande di attribuzione di cui al precedente art. 4, *nonché gli altri dati utili per una completa individuazione del soggetto ai fini dell'accertamento di tributi o contributi.*

Il questionario, debitamente compilato e firmato, deve essere restituito entro quindici giorni dalla data di ricevimento.

L'anagrafe tributaria vigila sull'osservanza degli obblighi di comunicazione previsti dal presente decreto e può richiedere integrazioni e chiarimenti ai soggetti che hanno eseguito le comunicazioni stesse».

(b) Il modello è stato approvato con D.M. 31 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 206 del 2 settembre 1992.

(c) Si trascrive il testo delle disposizioni del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) alle quali il presente articolo fa rinvio:

«Art. 2 [come modificato dall'art. 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413] *(Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche)*. — La dichiarazione delle persone fisiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 1, deve indicare le generalità, il comune di iscrizione anagrafica e, se diverso, quello di domicilio fiscale, l'indirizzo e lo stato civile del contribuente nonché la denominazione della ditta se il contribuente è imprenditore e il luogo o i luoghi in cui sono tenute e conservate le scritture contabili prescritte dal presente decreto e da altre disposizioni. Gli stessi elementi devono essere indicati anche per le persone i cui redditi sono imputati al contribuente o per le quali competono deduzioni o detrazioni ai sensi degli articoli 10, 15 e 16 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599.

La dichiarazione deve inoltre contenere l'indicazione dei seguenti dati e notizie indicativi di capacità contributiva, relativi alla disponibilità, in Italia o all'estero, da parte del contribuente e delle altre persone di cui al primo comma, di:

1) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autoveicoli, altri mezzi di trasporto a motore oltre i 250 centimetri cubi e roulottes; cavalli da equitazione o da corsa;

2) residenze principali o secondarie;

3) collaboratori familiari ed altri lavoratori addetti alla casa o alla famiglia;

4) riserve di caccia e di pesca;

5) assicurazioni di ogni tipo, limitatamente alla indicazione degli istituti o imprese di assicurazione e ai dati identificativi delle polizze, escluse le assicurazioni relative alla responsabilità civile per la circolazione di veicoli a motore e quelle sulla vita, contro gli infortuni e le malattie;

6) utenze di telefono limitatamente alla indicazione delle società ed enti erogatori e dei dati identificativi delle utenze.

Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, *dovranno essere modificati ed integrati i dati e le notizie di cui al comma precedente e dovranno essere altresì esclusi dall'obbligo della indicazione i dati e le notizie indicati nel presente articolo che l'Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente.*

Devono inoltre essere indicati i canoni per i fabbricati dati in locazione e ogni altro elemento richiesto nel modello di dichiarazione di cui al successivo art. 8».

«Art. 41-*bis* [aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309, poi sostituito dall'art. 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 413] *(Accertamento parziale)*. — 1. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'art. 43, gli uffici delle imposte, qualora, dalle segnalazioni effettuate dal Centro informativo delle imposte dirette, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni in società, associazioni ed imprese di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili. Non si applica la disposizione dell'art. 44.

2. Le disposizioni del comma 1 possono applicarsi anche all'accertamento induttivo dei ricavi e dei compensi, di cui all'art. 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, tenendo conto della dimostrazione della non applicabilità dei coefficienti eventualmente fornita dal contribuente, con le modalità di cui all'ultimo periodo del comma 1 dello stesso art. 12. L'accertamento parziale avverrà utilizzando esclusivamente il coefficiente basato sul contributo diretto lavorativo determinato con i decreti di cui all'art. 11, comma 5, del citato decreto-legge n. 69 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 154 del 1989, e successive modificazioni. Le disposizioni del

presente comma non sono applicabili nei riguardi dei contribuenti in regime di contabilità ordinaria e nei casi in cui la detta dimostrazione della non applicabilità dei coefficienti risulti asseverata da uno dei soggetti di cui all'art. 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni. Nei confronti di questi ultimi si applicano, in caso di falsa indicazione dei fatti asseverati, ove non derivante da false o erronee informazioni fornite dal contribuente, le pene previste nell'art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154».

Art. 46 [come modificato dall'art. 2 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, e dall'art. 1 del D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309] *(Omissione, incompletezza e infedeltà della dichiarazione)*. — Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui agli articoli da 1 a 6, 10 e 11 si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare delle imposte dovute e comunque non inferiore a lire *trecentomila*. Se non sono dovute imposte, la pena pecuniaria si applica nella misura di lire *trecentomila*, elevabile fino a lire *tremilioni* nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili; la pena pecuniaria può essere ridotta fino a lire *sessantamila* nei confronti dei lavoratori dipendenti di cui alla lettera *d)* del quarto comma dell'art. 1 che non hanno presentato il certificato ivi previsto.

Se nella dichiarazione presentata non sono compresi tutti i singoli redditi posseduti, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare delle imposte è delle maggiori imposte dovute in relazione ai redditi non dichiarati.

Se le omissioni previste nei precedenti commi riguardano anche redditi prodotti all'estero la pena pecuniaria è aumentata di un terzo.

Se nella dichiarazione, al di fuori dell'ipotesi di cui al secondo comma, è indicato ai fini delle singole imposte un reddito netto inferiore a quello accertato si applica la pena pecuniaria da una a due volte l'ammontare della maggiore imposta o delle maggiori imposte dovute, anche se la differenza dipenda dalle indeducibilità di spese, passività e oneri. La pena pecuniaria, per la parte relativa a ciascuna imposta, è aumentata di un terzo se la differenza tra il reddito accertato e quello dichiarato riguarda anche i redditi prodotti all'estero, è ridotta alla metà se la maggiore imposta è inferiore a un quarto di quella accertata e non si applica quando la maggiore imposta accertata non è superiore a lire diecimila.

*Per maggiore imposta si intende la differenza tra l'imposta liquidata in base all'accertamento e quella liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-*bis *ovvero ai sensi dell'art. 36-*ter.

Se la dichiarazione è stata presentata con ritardo non superiore a un mese, si applicano le pene di cui al primo comma ridotte a un quarto».

«Art. 49 [come modificato dall'art. 2 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920] *(Deduzioni e detrazioni indebite)*. — Se il contribuente ha esposto nella dichiarazione indebite detrazioni dall'imposta ovvero indebite deduzioni dal reddito di cui agli articoli 17 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, e all'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte la maggiore imposta dovuta. La stessa pena si applica se le indebite detrazioni o deduzioni sono state conseguite per causa imputabile al contribuente, in sede di ritenuta alla fonte. Si applica il quinto comma *dell'art. 55*».

Con riferimento all'art. 46 sopra riportato si precisa che gli importi ivi indicati sono stati elevati dall'art. 8, comma 1, del D.L. 30 settembre 1989, n. 332 (Misure fiscali urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384.

(d) La legge n. 408/1990 reca: «Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie». Si trascrive il testo del relativo art. 14, limitatamente agli ultimi due commi:

«4. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, saranno stabilite le modalità per i versamenti delle imposte dovute in sede di dichiarazione integrativa di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle relative soprattasse.

5. La presentazione delle dichiarazioni integrative di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e la regolarizzazione degli adempimenti ai sensi del primo comma dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei limiti delle integrazioni e delle regolarizzazioni effettuate, escludono la punibilità per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516».

(e) Con D.M. 29 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 178 del 30 luglio 1992, sono state stabilite, fra l'altro, le modalità per la presentazione di dichiarazioni integrative dei redditi dei fabbricati.

(f) Il D.P.R. n. 602/1973 reca: «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi». Si trascrive il testo dei relativi articoli 9 e 92:

«Art. 9 [come modificato dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, dall'art. 2 del D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309, e dall'art. 7, comma 3, della legge finanziaria 11 marzo 1988, n. 67] *(Mancato o ritardato versamento diretto)*. — Se non viene effettuato il versamento diretto nei termini stabiliti, sugli importi non versati o versati dopo la scadenza si applica l'interesse in ragione del *nove per cento* annuo con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento o della scadenza della prima rata del ruolo in cui sono state iscritte le somme non versate.

Qualora l'interesse non sia stato versato dal contribuente contestualmente all'imposta esso viene calcolato dall'ufficio ed iscritto a ruolo.

*L'interesse si applica anche sul maggiore ammontare delle imposte o ritenute alla fonte riscuotibili mediante versamento diretto liquidato dall'ufficio delle imposte ai sensi degli articoli 36-*bis*, secondo comma, e 36-*ter *del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600*».

«Art. 92 [come modificato dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, dall'art. 1 del D.L. 20 novembre 1981, n. 661, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1982, n. 5, dall'art. 2 del D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309, e dall'art. 13 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516] *(Ritardati od omessi versamenti diretti)*. — Chi non esegue entro le prescritte scadenze i versamenti diretti previsti *dall'art. 3, primo comma, numeri 3) e 6), e secondo comma, lettera c)*, o li effettua in misura inferiore è soggetto alla soprattassa del *quaranta per cento* delle somme non versate. La soprattassa è del cinquanta per cento nel caso che siano ritardati od omessi, in tutto o in parte, gli altri versamenti diretti previsti dall'art. 3. *Le soprattasse si applicano anche sul maggiore ammontare delle imposte e delle ritenute alla fonte liquidato dall'ufficio delle imposte ai sensi degli articoli 36-*bis*, secondo comma, e 36-*ter *del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.*

Le soprattasse di cui al comma precedente sono rispettivamente ridotte al *tre per cento* e al dieci per cento se il versamento diretto viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.

È fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interessi previsti dall'art. 9».

(g) Con DD.MM. 5 agosto 1992 e 6 agosto 1992, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 189 del 12 aogsto 1992 e n. 206 del 2 settembre 1992, sono state dettate fra l'altro, le modalità di versamento, rispettivamente al concessionario della riscossione (allo sportello o mediante conto corrente postale) tramite delega alle aziende di credito, delle imposte, delle maggiori imposte e delle soprattasse dovute in base a dichiarazione integrativa in aumento per quanto riguarda i redditi dei fabbricati.

(h) Con D.M. 29 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 178 del 30 luglio 1992, sono state dettate, fra l'altro, le modalità per la effettuazione dei versamenti concernenti la regolarizzazione della posizione degli utenti agli effetti dell'abbonamento alle radiodiffusioni.

Art. 9.

1. L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato *A*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni *(a)*, stabilita in lire 10.000 è elevata a lire 15.000.

2. L'imposta di bollo sugli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere e sui provvedimenti originali del giudice nei procedimenti civili, con esclusione di quella dovuta sugli originali delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione, è corrisposta, per ogni procedimento, mediante applicazione di marche o mediante versamento in conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma, nelle misure di lire 90.000 e di lire 120.000, rispettivamente, per i procedimenti di cognizione e per i procedimenti di esecuzione, limitatamente a quelli il cui valore supera lire 5 milioni, davanti al pretore; di lire 120.000 per i procedimenti di cognizione e di lire 240.000 per quelli di esecuzione davanti al tribunale; di lire 90.000 per i procedimenti davanti alla corte di appello e di lire 60.000 per quelli davanti alla Corte di cassazione; di lire 60.000 per i procedimenti speciali.

3. L'imposta di bollo sugli atti compiuti dal giudice e dai segretari, compresa quella sugli originali delle decisioni e dei provvedimenti, è corrisposta per ogni procedimento dinanzi al Consiglio di Stato ed al tribunale amministrativo regionale nella misura di lire 180.000, con le modalità di cui al comma 2.

4. L'imposta fissa di bollo dovuta sugli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa allegato *A*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni *(a)*, è elevata a lire 2.000.

5. L'imposta fissa di bollo dovuta sugli atti di cui all'articolo 20-*bis* della tariffa allegato *A*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni *(a)*, è elevata, rispettivamente, da lire 400 a lire 1.000; da lire 1.100 a lire 2.000; da lire 2.200 a lire 4.000; da lire 4.400 a lire 7.000; da lire 7.800 a lire 10.000.

6. La carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario, nonché i libri e i registri già bollati in modo straordinario, che alla data di cui al comma 7 sono interamente in bianco, devono essere integrati prima dell'uso, sino a concorrenza dell'imposta dovuta nella misura stabilita dal presente articolo, mediante applicazione di marche da bollo da annullarsi nei modi previsti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni *(a)*.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992.

(a) Il D.P.R. n. 642/1972 reca la disciplina dell'imposta di bollo. L'allegato 4, annesso al decreto, riporta la tariffa degli atti, documenti e registri soggetti all'imposta fin dall'origine (parte I) e in caso d'uso (parte II).

Gli articoli 19, 20 e 20-*bis* della tariffa riguardano, rispettivamente, l'imposta di bollo per ricevute, quetanze, note, conti, fatture, distinte e simili, anche se non sottoscritti, quando la somma supera L. 150.000 ovvero sia indeterminata o a saldo per somma inferiore al debito originario senza indicazione di questo o delle precedenti quietanze; l'imposta di bollo per estratti di conti, nonché lettere e altri documenti di addebitamento o di accreditamento di somme, portanti o meno la causa dell'accreditamento o dell'addebitamento e relativi benestari quando la somma supera 150.000 lire; l'imposta di bollo per ricevute, lettere e ricevute di accreditamento e simili, anche se non sottoscritte, consegnate per l'incasso o altrimenti negoziate presso aziende e istituti di credito dovuta per ogni esemplare, quando la somma, rispettivamente, non supera L. 100.000; oltre L. 100.000 fino a L. 250.000; oltre L. 250.000 fino a L. 500.000; oltre L. 500.000 fino a L. 1.000.000; oltre L. 1.000.000.

Si tenga presente che con D.M. 20 agosto 1992, pubblicato nel suppl. ord. n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 196 del 21 agosto 1992, è stata approvata la nuova tariffa dell'imposta di bollo in vigore dal 24 agosto 1992, in esecuzione dell'art. 10, comma 6-*bis*, del presente decreto.

Si trascrive inoltre il testo dell'art. 12 del citato D.P.R. n. 642/1972:

«Art. 12 *(Marche da bollo)*. — L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione di una delle parti o della data o di un timbro parte su ciascuna marca e parte sul foglio.

Per l'annullamento deve essere usato inchiostro o matita copiativa.

Sulle marche da bollo non è consentito scrivere né apporre timbri o altre stampigliature tranne che per eseguirne l'annullamento in conformità dei precedenti commi.

È vietato usare marche deteriorate o usate in precedenza».

Art. 10.

1. Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni *(a)*, con esclusione di quelle previste alla voce n. 125 e alla voce n. 131 della stessa tariffa, sono aumentate del 100 per cento.

2. L'aumento di cui al comma 1 si applica alle tasse di rilascio, di rinnovo, per il visto e per la vidimazione relative ad atti e provvedimenti amministrativi emanati, rinnovati, sottoposti a visto o vidimazione successivamente al 31 dicembre 1991; l'aumento si applica, altresì, alle tasse annuali il cui termine ultimo di pagamento scade successivamente alla predetta data. Gli importi delle tasse vanno arrotondati alle mille lire superiori.

3. Le relative integrazioni, dovute per l'intero 1992, devono essere corrisposte entro il 31 ottobre 1992, mediante versamento in conto corrente postale, intestato all'ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di Roma. Per i pagamenti effettuati a mezzo marche, compresi quelli relativi alle patenti di guida, l'integrazione può essere corrisposta anche mediante le normali marche di concessione governativa da annullarsi a cura del contribuente.

4. Con effetto dal 1° gennaio 1992, la tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese e quella annuale di cui ai commi 18,

primo periodo, e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 *(b)*, è stabilita nella misura di lire 4 milioni per le società per azioni e in accomandita per azioni, di lire 2 milioni e 500 mila per le società a responsabilità limitata e di lire 500 mila per le società di altro tipo. I contribuenti, che sino alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno omesso di corrispondere le tasse dovute per l'anno in corso, possono corrisponderle nella misura sopra indicata entro il 31 ottobre 1992, con applicazione della soprattassa del 6 per cento. I contribuenti, che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno corrisposto le tasse dovute per l'anno in corso, possono scomputare le maggiori somme versate da quelle dovute per gli anni successivi ovvero chiederle a rimborso, quando le tasse non risultino più dovute.

5. *Il canone di concessione previsto dall'articolo 51 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a. per la concessione dei servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523 (c), è elevato al 3,5 per cento. La disposizione si applica a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il 31 ottobre di ciascun anno deve essere versata, a titolo di acconto, una somma pari ad un settimo del canone dovuto per l'anno precedente; per l'anno 1992 la somma da versare a titolo di acconto è pari ad un sesto di quella dovuta per il 1991.*

6. Alla copertura delle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4, valutate in 600 miliardi di lire a decorrere dal 1993, si provvede con parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto.

6-bis. *Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella* Gazzetta Ufficiale *entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno approvate la nuova tariffa dell'imposta di bollo di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni (d), nonché la nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni (a). A tal fine si dovrà tenere conto delle variazioni di importo disposte con il presente decreto apportando alle tariffe stesse le modificazioni necessarie per inserirvi le voci di imposta o di tassa previste in disposizioni diverse dalle predette tariffe, per razionalizzare i singoli articoli e voci di tariffa e per ridurre il loro numero mediante accorpamenti di quelli compresi nelle singole parti; nell'attuazione della razionalizzazione e degli accorpamenti potranno essere apportate variazioni ai singoli importi, in misura non superiore al 20 per cento in aumento, e in misura non superiore al 40 per cento in diminuzione. Sarà comunque assicurato nel complesso un gettito non inferiore a quello previsto a seguito dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9 e dei commi da 1 a 6 del presente articolo.*

(a) Il D.P.R. n. 641/1972 reca la disciplina delle tasse sulle concessioni governative. Le voci 125 e 131 della tariffa annessa al decreto riguardano, rispettivamente, il libretto di iscrizione alla radiodiffusione rilasciato ai sensi dell'art. 6 del R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, per la detenzione degli apparecchi radioriceventi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni e delle diffusioni televisive; la licenza, o il documento sostitutivo della stessa, per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione.

Con D.M. 20 agosto 1992, pubblicato nel suppl. ord. n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 196 del 21 agosto 1992, è stata approvata la nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative, in vigore dal 24 agosto 1992, in esecuzione del comma 6-*bis* del presente articolo.

(b) Il D.L. n. 853/1984 reca disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria. I commi 18 e 19 dell'art. 3 del predetto decreto determinano la misura della tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese e quella dovuta entro il 30 giugno di ciascun anno solare successivo.

(c) Il D.P.R. n. 523/1984 approva e dà esecuzione alle convenzioni per la concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico alle società SIP, Italcable e Telespazio. Si trascrive il testo del relativo art. 51:

«Art. 51 *(Canone di concessione)*. — A partire dal primo esercizio sociale, il cui bilancio viene approvato dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, la Società è tenuta a corrispondere all'Amministrazione un canone annuo di concessione, nella misura minima stabilita dalle vigenti disposizioni e successive modifiche, da calcolare su tutti gli introiti lordi di competenza per i servizi di telecomunicazioni concessile con la presente convenzione.

Ove la misura minima del canone venga legislativamente prevista al di sotto del 3%, la Società è tenuta a corrispondere all'Amministrazione il canone nella misura del 3%.

Nel caso in cui per effetto di modifiche legislative il canone venga stabilito in misura fissa ed inferiore al 3%, l'Amministrazione ha facoltà di rivedere le aliquote percentuali di ripartizione e di attribuzione di cui al successivo art. 52, le cui misure sono state determinate tenuto conto anche di quanto stabilito dal precedente comma. La revisione sarà approvata con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Per introiti lordi, ai fini del presente articolo, si intende il complesso degli introiti di competenza della Società per i servizi di telecomunicazioni summenzionati, in base ai canoni e tariffe stabiliti con provvedimento formale, deduzione fatta delle somme di spettanza dell'Amministrazione, di quelle per soprattasse telefoniche interurbane e tasse telegrafiche percepite per l'espletamento del servizio di accettazione, trasmissione e ricezione fonica e di recapito dei telegrammi, a norma dell'art. 31 della presente convenzione.

Il versamento del canone dovrà essere effettuato all'Amministrazione non oltre i trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio annuale della Società».

(d) Con D.M. 20 agosto 1992, pubblicato nel suppl. ord. n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 196 del 21 agosto 1992, è stata approvata la nuova tariffa dell'imposta di bollo in vigore dal 24 agosto 1992, in esecuzione del comma 6-*bis* del presente articolo, in sostituzione di quella annessa al D.P.R. n. 642/1972.

Art. 11.

1. Fino alla revisione della disciplina delle locazioni degli immobili urbani, le disposizioni di cui agli articoli 12 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392 *(a)*,

concernenti l'equo canone degli immobili adibiti ad uso di abitazione, non si applicano ai contratti di locazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, aventi ad oggetto immobili per i quali, alla predetta data, non sia stata presentata la dichiarazione di ultimazione dei lavori e sempreché, alla data del contratto, sia stata richiesta la certificazione di abitabilità e sia stata presentata domanda per l'accatastamento.

2. *Nei contratti di locazione relativi ad immobili non compresi fra quelli di cui al comma 1, stipulati o rinnovati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le parti, con l'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, possono stipulare accordi in deroga alle norme della citata legge n. 392 del 1978 (a). La disposizione si applica per i contratti ad uso abitativo limitatamente ai casi in cui il locatore rinunzi alla facoltà di disdettare i contratti alla prima scadenza a meno che egli intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui, rispettivamente, agli articoli 29 e 59 della citata legge n. 392 del 1978 (a). Resta ferma l'applicazione, per i contratti indicati nel presente comma, degli articoli 24 e 30 della citata legge n. 392 del 1978 (a).*

2-bis. *Nei casi in cui, alla prima scadenza del contratto successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le parti non concordino sulla determinazione del canone, il contratto stesso è prorogato di diritto per due anni.*

(a) La legge n. 392/1978 reca la disciplina delle locazioni di immobili urbani. Si trascrive il testo del relativo art. 12, come modificato dall'art. 1 del D.L. 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363:

«Art. 12 (*Equo canone degli immobili adibiti ad uso di abitazione*). — Il canone di locazione e sublocazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione non può superare il 3,85 per cento del valore locativo dell'immobile locato.

Il valore locativo è costituito dal prodotto della superficie convenzionale dell'immobile per il costo unitario di produzione del medesimo.

Il costo unitario di produzione è pari al costo base moltiplicato per i coefficienti correttivi indicati nell'art. 15.

Gli elementi che concorrono alla determinazione del canone di affitto, accertati dalle parti, vanno indicati nel contratto di locazione.

Se l'immobile locato è completamente arredato con mobili forniti dal locatore e idonei, per consistenza e qualità, all'uso convenuto, il canone determinato ai sensi dei commi precedenti può essere maggiorato fino ad un massimo del 30 per cento».

Gli articoli successivi (articoli 13-25) riguardano, rispettivamente, la superficie convenzionale; il costo base; i coefficienti correttivi del costo base; la tipologia; la classe demografica dei comuni; l'ubicazione degli immobili; il livello di piano; la vetustà degli immobili; lo stato di conservazione e manutenzione; gli immobili ultimati dopo il 31 dicembre 1975; le riparazioni straordinarie; l'aggiornamento del canone [v. l'art. 24 qui appresso]; l'adeguamento del canone.

Si trascrive, inoltre nell'ordine, il testo degli articoli 24, 29, 30 e 59 della medesima legge n. 392/1978:

«Art. 24 (*Aggiornamento del canone*). — Per gli immobili adibiti ad uso d'abitazione il canone di locazione definito ai sensi degli articoli da 12 a 23 è aggiornato ogni anno in misura pari al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.

L'aggiornamento del canone decorrerà dal mese successivo a quello in cui ne viene fatta richiesta con lettera raccomandata».

«Art. 29 (*Diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza*). — Il diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza di cui all'articolo precedente è consentito al locatore ove egli intenda:

a) adibire l'immobile al abitazione propria o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta;

b) adibire l'immobile all'esercizio, in proprio o da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, di una delle attività indicate nell'art. 27 o, se si tratta di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o di diritto pubblico, all'esercizio di attività tendenti al conseguimento delle loro finalità istituzionali;

c) demolire l'immobile per ricostruirlo, ovvero procedere alla sua integrale ristrutturazione o completo restauro, ovvero eseguire su di esso un intervento sulla base di un programma comunale pluriennale di attuazione ai sensi delle leggi vigenti. Nei casi suddetti il possesso della prescritta licenza o concessione è condizione per l'azione di rilascio; gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono se, prima della sua esecuzione, siano scaduti i termini della licenza o della concessione e quest'ultima non sia stata nuovamente disposta;

d) ristrutturare l'immobile al fine di rendere la superficie dei locali adibiti alla vendita conforme a quanto previsto nell'art. 12 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e ai relativi piani comunali, sempre che le opere da effettuarsi rendano incompatibile la permanenza del conduttore nell'immobile. Anche in tal caso il possesso della prescritta licenza o concessione è condizione per l'azione di rilascio; gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono alle condizioni previste nella precedente lettera *c)*.

Per le locazioni di immobili adibiti all'esercizio di albergo, pensione o locanda, anche se ammobiliati, il locatore può negare la rinnovazione del contratto nelle ipotesi previste dall'art. 7 della legge 2 marzo 1963, n. 191, modificato dall'art. 4-*bis* del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1967, n. 628, qualora l'immobile sia oggetto di intervento sulla base di un programma comunale pluriennale di attuazione ai sensi delle leggi vigenti. Nei casi suddetti il possesso della prescritta licenza o concessione è condizione per l'azione di rilascio. Gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono alle condizioni previste nella precedente lettera *c)*. Il locatore può altresì negare la rinnovazione se intende esercitare personalmente nell'immobile o farvi esercitare dal coniuge o da parenti entro il secondo grado in linea retta la medesima attività del conduttore, osservate le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 2 marzo 1963, n. 191, modificato dall'art. 4-*bis* del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1967, n. 628.

Ai fini di cui ai commi precedenti il locatore, a pena di decadenza, deve dichiarare la propria volontà di conseguire, alla scadenza del contratto, la disponibilità dell'immobile locato; tale dichiarazione deve essere effettuata, con lettera raccomandata, almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza, rispettivamente per le attività indicate nei commi primo e secondo dell'art. 27 e per le attività alberghiere.

Nella comunicazione deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo tra quelli tassativamente indicati nei commi precedenti, sul quale la disdetta è fondata.

Se il locatore non adempie alle prescrizioni di cui ai precedenti commi il contratto s'intende rinnovato a norma dell'articolo precedente».

«Art. 30. [come modificato dall'art. 6 della legge 30 luglio 1984, n. 399] (*Procedura per il rilascio*). — Avvenuta la comunicazione di cui al terzo comma dell'art. 29 e prima della data per la quale è richiesta la disponibilità ovvero quando tale data sia trascorsa senza che il conduttore abbia rilasciato l'immobile, il locatore può convenire in giudizio il conduttore, osservando le norme previste dall'art. 46.

Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è posto l'immobile. Sono nulle le clausole derogative dalla competenza per territorio.

Alla prima udienza, se il convenuto compare e non si oppone, il giudice ad istanza del locatore, pronunzia ordinanza di rilascio per la scadenza di cui alla comunicazione prevista dall'art. 29.

L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e definisce il giudizio.

Nel caso di opposizione del convenuto il giudice esperisce il tentativo di conciliazione.

Se il tentativo riesce viene redatto verbale che costituisce titolo esecutivo. In caso contrario o nella contumacia del convenuto si procede a norma dell'art. 420 e seguenti del codice di procedura civile.

Il giudice, su istanza del ricorrente, alla prima udienza e comunque in ogni stato del giudizio, valutate le ragioni addotte dalle parti e le prove raccolte, può disporre il rilascio dell'immobile con ordinanza costituente titolo esecutivo».

«Art. 59 *(Recesso del locatore)*. — Nei casi di cui all'articolo precedente il locatore può recedere in ogni momento dal contratto dandone comunicazione al conduttore mediante lettera raccomandata e con un preavviso di almeno sei mesi:

1) quando abbia la necessità, verificatasi dopo la costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge o dei parenti in linea retta entro il secondo grado;

2) quando, volendo disporre dell'immobile per abitazione propria, del coniuge o dei propri parenti in linea retta fino al secondo grado oppure quando, trattandosi di ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperativistiche, assistenziali o di culto che voglia disporre dell'immobile per l'esercizio delle proprie funzioni, offra al conduttore altro immobile idoneo per cui sia dovuto un canone di locazione proporzionato alle condizioni del conduttore medesimo e comunque non superiore del 20 per cento al canone del precedente immobile e assuma a suo carico le spese di trasloco. Quando l'opposizione del conduttore all'azione del locatore risulti infondata, questi potrà essere esonerato dalle spese di trasloco;

3) quando l'immobile locato sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore impedisca di compiere gli indispensabili lavori;

4) quando il proprietario intenda demolire o trasformare notevolmente l'ommobile locato per eseguire nuove costruzioni o, trattandosi di appartamento sito all'ultimo piano, quando intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge, e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'appartamento stesso;

5) quando l'immobile locato sia di interesse artistico o storico, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nel caso in cui la competente sovraintendenza riconosca necessario ed urgente che si proceda a riparazioni o restauri, la cui esecuzione sia resa impossibile dallo stato di occupazione dell'immobile;

6) quando il conduttore può disporre di altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari nello stesso comune ovvero in un comune confinante;

7) quando il conduttore, avendo sublocato parzialmente l'immobile, non lo occupa nemmeno in parte, con continuità. Si presume l'esistenza della sublocazione quando l'immobile risulta occupato da persone che non sono alle dipendenze del conduttore o che non sono a questo legate da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado, salvo che si tratti di ospiti transitori. La presunzione non si applica nei confronti delle persone che si sono trasferite nell'immobile assieme al conduttore;

8) quando il conduttore non occupa continuativamente l'immobile senza giustificato motivo.

Nelle ipotesi di cui ai numeri 4) e 5) del precedente comma, il possesso della licenza o concessione è condizione per l'azione di rilascio. Gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono alle condizioni previste nella lettera *c)* dell'art. 29.

Alla procedura per il rilascio dell'immobile si applicano le norme di cui ai precedenti articoli 30 e 56».

Con riferimento all'art. 30 soprariportato si tenga presente che l'art. 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile), la cui entrata in vigore è prevista al 1° gennaio 1993, sostituisce, nel primo comma, le parole: «osservando le norme previste dall'art. 46» con le parole: «osservando le norme previste dall'art. 447-*bis* del codice di procedura civile» e abroga il secondo comma (originariamente terzo).

Con riferimento all'art. 59 sopratrascritto si precisa che la Corte costituzionale, con sentenze 22-27 febbraio 1980, n. 22 (*Gazzetta Ufficiale* n. 64, del 5 marzo 1980, ediz. spec.) e 15-28 luglio 1983, n. 250 (*Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 3 agosto 1983, ediz. spec.) ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei numeri da 1 a 8 nei sensi di cui in motivazione.

Art. 12.

1. Se il reddito di impresa delle persone fisiche, delle società in nome collettivo e in accomandita semplice e delle società ed enti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 *(a)*, eccede di almeno il quindici per cento il reddito di impresa dichiarato per il periodo di imposta precedente, la eccedenza concorre alla formazione del reddito imponibile nella misura del cinquanta per cento, se l'ammontare degli investimenti innovativi effettuati nel territorio dello Stato, nel periodo di imposta cui la dichiarazione si riferisce, supera la somma del maggior reddito dichiarato e dell'ammontare degli ammortamenti deducibili effettuati nel periodo. Nel caso di fusione o di incorporazione si fa riferimento alle dichiarazioni presentate precedentemente dalle società fuse o incorporate. La disposizione si applica per i tre periodi di imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutate in 140 miliardi di lire per l'anno 1993, in 200 miliardi di lire in ciascuno degli anni 1994 e 1995 e in 60 miliardi di lire per l'anno 1996, si provvede con parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto.

(a) L'art. 87, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, è così formulato:

«1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali».

Art. 13.

1. Le entrate derivanti dal presente capo sono riservate all'erario e concorrono, anche attraverso il potenziamento di strumenti antievasione, alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria.

CAPO III

Art. 14.

1. Con riferimento agli enti di cui al presente capo ed alle società da essi controllate, tutte le attività, nonché i diritti minerari, attribuiti o riservati per legge o con atti amministrativi ad amministrazioni diverse da quelle istituzionalmente competenti, ad enti pubblici, ovvero a società a partcipazione statale, restano attribuiti a titolo di concessione ai medesimi soggetti che ne sono attualmente titolari.

2. Le concessioni di cui al comma 1 sono disciplinate dalle amministrazioni competenti in conformità alle disposizioni vigenti. Ove la materia non sia regolata da leggi preesistenti, la disciplina sarà stabilita dall'atto di concessione in conformità ai principi generali vigenti in materia.

3. Le concessioni di cui al comma 1 avranno la durata massima prevista dalle norme vigenti, comunque non inferiore a venti anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le concessioni di attività in favore dei soggetti di cui al comma 1, che siano già in vigore, sono prorogate per la stessa durata prevista dal comma 3. Le amministrazioni competenti potranno, ove occorra modificarle o integrarle.

4-bis. *Fino alla emanazione di una nuova disciplina, le società per azioni derivate dalla trasformazione di cui agli articoli 15 e 18 esercitano, nei medesimi limiti e con i medesimi effetti, le attribuzioni in materia di dichiarazione di pubblica utilità e di necessità e di urgenza, già spettanti agli enti originari.*

Art. 15.

1. L'Istituto nazionale per la ricostruzione industriale - IRI, l'Ente nazionale idrocarburi - ENI, l'Istituto nazionale assicurazioni - INA e l'Ente nazionale energia elettrica - ENEL sono trasformati in società per azioni con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il capitale iniziale di ciascuna delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni è accertato con decreto del Ministro del tesoro in base al netto patrimoniale risultante dai rispettivi ultimi bilanci. Le società derivanti dalla trasformazione emetteranno azioni del valore nominale di L. 1.000 cadauna e per un importo globale pari al capitale determinato come sopra.

3. *Le azioni delle società di cui al comma 1, unitamente a quelle della BNL S.p.a., sono attribuite al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro eserciterà i diritti dell'azionista d'intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali. Sono parimenti attribuite al Ministero del tesoro le partecipazioni della Cassa depositi e prestiti nell'IMI S.p.a. e negli altri istituti di intermediazione creditizia e finanziaria. Le minusvalenze derivanti nel bilancio della Cassa depositi e prestiti dal trasferimento al Ministero del tesoro delle partecipazioni di cui al presente comma sono poste a carico del fondo di riserva della Cassa stessa.*

4. Lo statuto di ciascuna delle società derivanti dalle trasformazioni sarà deliberato dalla prima assemblea. In via provvisoria rimangono in vigore le norme, legislative e statutarie, che disciplinano i singoli enti. I presidenti delle società per azioni derivanti dalla trasformazione convocheranno le rispettive assemblee sociali entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. La pubblicazione del presente decreto tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.

Art. 16.

1. *Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del tesoro predispone un programma di riordino delle partecipazioni di cui all'articolo 15 e lo trasmette, d'intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, d'ell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il programma di riordino delle partecipazioni di cui all'articolo 15 è finalizzato alla valorizzazione delle partecipazioni stesse, anche attraverso la previsione di cessioni di attività e di rami di aziende, scambi di partecipazioni, fusioni, incorporazioni ed ogni altro atto necessario per il riordino.*

2. *Il programma deve prevedere la quotazione delle società partecipate derivanti dal riordino delle attuali partecipazioni e l'ammontare dei ricavi da destinare alla riduzione del debito pubblico.*

3. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri invia il programma di riordino alla competenti Commissioni parlamentari che esprimono il proprio parere entro il termine previsto dai regolamenti di ciascuna Camera. Decorso tale termine, il programma è approvato dal Consiglio dei Ministri e diviene esecutivo.*

Art. 17.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 18.

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 30 luglio 1990, n. 218 *(a)*, il CIPE potrà deliberare la trasformazione in società per azioni di enti pubblici economici, qualunque sia il loro settore di attività. La deliberazione del CIPE produce i medesimi effetti di cui al presente decreto.

(a) La legge n. 218/1990 reca disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico.

Art. 19.

1. Tutte le operazioni connesse con la trasformazione di cui al presente capo sono esenti da imposte e tasse.

Art. 20.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge contrarie od incompatibili con quanto stabilito nel presente capo.

Art. 21.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

92A4134

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 181

Corso dei cambi del 15 settembre 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1180,850	1180,850	1181 —	1180,850	1180,850	1180.850	1181,100	1180.850	1180,850	1180,850
E.C.U.	1616 —	1616 —	1618,500	1616 —	1616 —	1616 —	1616 —	1616 —	1616 —	1616 —
Marco tedesco	802,100	802,100	803,50	802,100	802,100	802,100	801,750	802,100	802,100	802,100
Franco francese	237,160	237,160	236,80	237,160	237,160	237,160	236,700	237,160	237,160	237,160
Lira sterlina	2229,560	2229,560	2244 —	2229,560	2229,560	2229,560	2241,990	2229,560	2229,560	2229,560
Fiorino olandese	714,650	714,650	714 —	714,650	714,650	714,650	715 —	714,650	714,650	714,650
Franco belga	39,065	39,065	38,920	39,065	39,065	39,065	39,065	39,065	39,065	39,060
Peseta spagnola	12,370	12,370	12,360	12,370	12,370	12,370	12,340	12,370	12,370	12,370
Corona danese	208,880	208,880	208,100	208,880	208,880	208,880	208,640	208,880	208,880	208,88
Lira irlandese	2143,750	2143,750	2135,50	2143,750	2143,750	2143,750	2144 —	2143,750	2143,750	—
Dracma greca	6,472	6,472	6,440	6,472	6,472	6,472	6,475	6,472	6,472	—
Escudo portoghese	9,140	9,140	9,130	9,140	9,140	9,140	9,165	9,140	9,140	9,140
Dollaro canadese	973,800	973,800	972 —	973,800	973,800	973,800	976,300	973,800	973,800	973,800
Yen giapponese	9,563	9,563	9,530	9,563	9,563	9,563	9,563	9,563	9,563	9,560
Franco svizzero	910,150	910,150	900,750	910,150	910,150	910,150	909,200	910,150	910,150	910,150
Scellino austriaco	114,680	114,680	113,950	114,680	114,680	114,680	114,650	114,680	114,680	114,680
Corona norvegese	203,750	203,750	202,500	203,750	203,750	203,750	203,200	203,750	203,750	203,750
Corona svedese	220 —	220 —	218,750	220 —	220 —	220 —	219,980	220 —	220 —	220 —
Marco finlandese	261,500	261,500	265,500	261,500	261,500	261,500	264 —	261,500	261,500	—
Dollaro australiano	867,300	867,300	860,500	867,300	867,300	867,300	865,500	867.300	867,300	867,300

Media dei titoli del 15 settembre 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	56,550
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	99,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,075
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	85,350
» » » 21- 4-1987/94	84,425
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	91,400
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	92,25
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	94,100
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	95,400
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	94,925
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,050
» » » 12,50% 20-11-1989/95	98,600
» » » 12,50% 18-12-1989/95	98,500
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	97,925
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	97,900
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	97,200
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	97,125
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	96,400
» » » 12,50% 20-11-1990/96	97,100
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	97,775
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	95,750
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	95,050
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	94,625
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	93,875
Certificati di credito del Tesoro 8.75% 18- 6-1987/93	97,650
» » » 8.75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,725
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,425
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,050
» » » TR 2,5% 1983/93	102 —
» » » Ind. 1-11-1987/92	99,450
» » » » 1-12-1987/92	99,175
» » » » 1- 1-1988/93	99,025
» » » » 1- 2-1988/93	99 —
» » » » 1- 3-1988/93	99,225
» » » » 1- 4-1988/93	99,200

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.				1- 5-1988/93	99,100
»	»	»	»	1- 6-1988/93	99,150
»	»	»	»	18- 6-1986/93	98,475
»	»	»	»	1- 7-1988/93	99 —
»	»	»	»	17- 7-1986/93	98,175
»	»	»	»	1- 8-1988/93	98,950
»	»	»	»	19- 8-1986/93	98,450
»	»	»	»	1- 9-1988/93	99,200
»	»	»	»	18- 9-1986/93	98,300
»	»	»	»	1-10-1988/93	98,850
»	»	»	»	20-10-1986/93	98,550
»	»	»	»	1-11-1988/93	98,975
»	»	»	»	18-11-1987/93	97,300
»	»	»	»	19-12-1986/93	98,350
»	»	»	»	1- 1-1989/94	96,900
»	»	»	»	1- 2-1989/94	97,025
»	»	»	»	1- 3-1989/94	98,275
»	»	»	»	15- 3-1989/94	98,625
»	»	»	»	1- 4-1989/94	97,775
»	»	»	»	1- 9-1989/94	96,775
»	»	»	»	1-10-1987/94	97,900
»	»	»	»	1-11-1989/94	96,100
»	»	»	»	1- 1-1990/95	94,525
»	»	»	»	1- 2-1985/95	94,350
»	»	»	»	1- 3-1985/95	92,425
»	»	»	»	1- 3-1990/95	94,550
»	»	»	»	1- 4-1985/95	92,075
»	»	»	»	1- 5-1985/95	91,950
»	»	»	»	1- 5-1990/95	94,900
»	»	»	»	1- 6-1985/95	91,100
»	»	»	»	1- 7-1985/95	92,975
»	»	»	»	1- 7-1990/95	93,950
»	»	»	»	1- 8-1985/95	93,275
»	»	»	»	1- 9-1985/95	94,800
»	»	»	»	1- 9-1990/95	94,850
»	»	»	»	1-10-1985/95	93,050
»	»	»	»	1-10-1990/95	94,950
»	»	»	»	1-11-1985/95	94,100
»	»	»	»	1-11-1990/95	95,050
»	»	»	»	1-12-1985/95	93,650
»	»	»	»	1-12-1990/95	93,350
»	»	»	»	1- 1-1986/96	92 —
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	92,675
»	»	»	»	1- 1-1991/96	93,850
»	»	»	»	1- 2-1986/96	92,675
»	»	»	»	1- 2-1991/96	93,250
»	»	»	»	1- 3-1986/96	93,550
»	»	»	»	1- 4-1986/96	92,150
»	»	»	»	1- 5-1986/96	92,325
»	»	»	»	1- 6-1986/96	92,675
»	»	»	»	1- 7-1986/96	93,100
»	»	»	»	1- 8-1986/96	92,100
»	»	»	»	1- 9-1986/96	94,125
»	»	»	»	1-10-1986/96	92,400
»	»	»	»	1-11-1986/96	93,225
»	»	»	»	1-12-1986/96	93,225
»	»	»	»	1- 1-1987/97	91,100
»	»	»	»	1- 2-1987/97	90,650
»	»	»	»	18- 2-1987/97	90,950
»	»	»	»	1- 3-1987/97	90,450
»	»	»	»	1- 4-1987/97	90,375
»	»	»	»	1- 5-1987/97	90,500
»	»	»	»	1- 6-1987/97	91 —
»	»	»	»	1- 7-1987/97	91,825
»	»	»	»	1- 8-1987/97	93,100
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,400
»	»	»	»	1- 3-1991/98	92,700
Certificati di credito del Tesoro Ind.				1- 4-1991/98	92,750
»	»	»	»	1- 5-1991/98	92,625
»	»	»	»	1- 6-1991/98	92,350
»	»	»	»	1- 7-1991/98	92,650
»	»	»	»	1- 8-1991/98	91,750
»	»	»	»	1- 9-1991/98	92,400
»	»	»	»	1-10-1991/98	92,250
»	»	»	»	1-11-1991/98	92,675
»	»	»	»	1-12-1991/98	93,200
»	»	»	»	1- 1-1992/99	94,200
»	»	»	»	1- 2-1992/99	92,125

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.			12,50%	1-10-1992	99,300
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	98,800
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	97,100
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	97,050
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	97 —
»	»	»	12,50%	1-10-1993	96,875
»	»	»	12,50%	1-11-1993	96,375
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	96,350
»	»	»	12,50%	17-11-1993	96,400
»	»	»	12,50%	1-12-1993	96 —
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	95,650
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	95,650
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	96,250
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	95,300
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	95,100
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	94,850
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	94,350
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	94,775
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	94,250
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	93,475
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	93,200
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	92,225
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96	91,500
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96	91,725
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/97	91,700
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	93,175
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	93,200
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	92,900
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	93 —
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	92,950
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	91 —
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	90,800
»	»	»	12,00%	17- 1-1992/99	90,750
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	94,175
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	91,750
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001	91,650
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/2002	91,550

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.				22-11-1984/92	10,50%	99,100
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	98 —
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99,900
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	97,800
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	98,225
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	95,950
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	96,325
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	96,700
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	95,250
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	96,500
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	95,100
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	94,500
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	99,400
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	92,900
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	99,950
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	105,250
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	100,500
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	100 —
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	102 —
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	102,750
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	104,175
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	102,750
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	102,800
»	»	»	»	16- 7-1991/96	11,00%	102,950
»	»	»	»	22-11-1991/96	16,60%	97,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M15092

Avviso concernente l'estrazione per l'ammortamento del prestito redimibile 12% - 1980

Si rende noto che il giorno 9 ottobre 1992, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle centottantanove serie vigenti del prestito redimibile 12% - 1980, emesso in base alla legge 26 gennaio 1980, n. 16 e decreti ministeriali 24 maggio 1980 e 27 giugno 1985.

Il giorno 10 ottobre 1992, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla decima estrazione di trentotto serie del suddetto prestito.

I titoli appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° gennaio 1993.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A4222

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sospensione di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Con il seguente decreto è stata sospesa l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottospecificate specialità medicinali:

Decreto n. S8/1992 del 16 settembre 1992

Specialità medicinali:

PARIORIX - flacone + fiala solvente e flacone + fiala siringa (codici 026898015 e 026898027);

PLUSERIX - flac.no liof. + siringa ml 0,5 e 25 flac.ni da 1 dose + 25 siringhe solventi (codici 026444012 e 026444024).

Titolare AIC: Smith Kline Beecham Biologicals S.A. - Rixensart - Belgio, rappresentata in Italia dalla società Smith Kline and french, con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Ortles, 12 - codice fiscale 00867930158.

Motivo della sospensione: segnalazione di casi, registrati in Gran Bretagna, di meningite/meningoencefalite abatterica, in bambini vaccinati con i vaccini S.K.F., contenenti il ceppo URABE AM9 del virus della parotite.

Le specialità medicinali non possono piu essere vendute e devono essere ritirate dal commercio.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A4297

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla associazione «Anni Verdi», in Roma

Con decreto ministeriale 10 agosto 1992 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 539.508.560 dovuto dalla associazione «Anni Verdi», con sede in Roma, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1992, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Roma è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

92A4249

Sospensione della riscossione di un carico di I.V.A. ed accessori dovuto dalla S.r.l. Cooperativa facchini Robur, in Ascoli Piceno

Con decreto ministeriale 6 agosto 1992, n. 1/7138, la riscossione del carico di I.V.A. ed accessori di L. 674.192.000 dovuto dalla S.r.l. Cooperativa Facchini Robur, con sede in Ascoli Piceno, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Ascoli Piceno nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata cooperativa, la quale comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

92A4250

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento presso l'Università «La Sapienza» di Roma.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la seguente Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di scienze politiche:

istituzioni di diritto pubblico;
lingua inglese;
storia delle istituzioni politiche;
sociologia.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

mineralogia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A4298

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Forni di Sopra

Si comunica che, in data 31 luglio 1992, è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della C.R.A. di Forni di Sopra (Udine), disposta con decreto del Ministro del tesoro del 17 gennaio 1991, a seguito della fusione per incorporazione della medesima Cassa rurale ed artigiana di Forni di Sopra (Udine) e della Cassa rurale ed artigiana Val Tagliamento di Enemonzo (Udine), nella Cassa rurale ed artigiana di Tolmezzo (Udine), la cui denominazione sociale è stata modificata in Cassa rurale ed artigiana della Carnia.

92A4251

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 330.000
- semestrale . . . . . L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. 60.000
- semestrale . . . . . L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. 185.000
- semestrale . . . . . L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 60.000
- semestrale . . . . . L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. 185.000
- semestrale . . . . . L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. 635.000
- semestrale . . . . . L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200